

nemico; di notte, in prossimità delle linee di più facile accesso.

Per facilitare i collegamenti è vantaggioso, sempre che sia possibile, di collocare le piccole guardie in prossimità di una linea ben determinata del terreno (strada, corso d'acqua, linea di alture, siepi, ecc.).

237. — Le piccole guardie fornite da ciascuna gran guardia — di solito, tre o quattro — ricevono un numero progressivo, cominciando dalla destra.

Il numero e la dislocazione delle piccole guardie stabiliti per il giorno, possono essere modificati per la notte.

238. — Ogni piccola guardia deve conoscere precisamente la posizione delle due contigue.

Tutto il terreno interposto fra le piccole guardie dev'essere sicuramente vigilato, di giorno con la vista, di notte almeno con l'udito.

239. — La piccola guardia si compone in massima di un capo e di 4 o 5 uomini se di giorno, di una squadra intera se di notte. Nei tratti però di terreno che meglio si prestano alle incursioni delle pattuglie avversarie, la piccola guardia potrà avere forza maggiore anche di giorno.

Le piccole guardie più importanti sono comandate da ufficiali.

240. — Ogni piccola guardia colloca una o due vedette nei punti che, meglio prestandosi per l'osservazione, risultano nello stesso tempo, per quanto è possibile, sottratti agli sguardi e all'attenzione del nemico: I rimanenti uomini si tengono appiattati in vicinanza delle vedette e in modo di poterle vedere.

241. — Le vedette tengono sempre l'arma carica e la baionetta inastata; e lasciano lo zaino alla rispettiva guardia.

Esse devono rivolgere costante attenzione con la vista e con l'udito nella direzione che è stata loro indicata e segnatamente alle strade, per avvertire in

tempo ogni indizio dell'avvicinarsi del nemico. Non devono coprirsi in modo che sia menomato l'udito e la vista, nè muoversi dal loro posto, se non quando ciò sia necessario per l'osservazione. Devono astenersi dal fare qualsiasi rumore; non possono fumare.

Di notte, le vedette vengono sempre accoppiate.

242. — Gli altri uomini della piccola guardia depongono gli zaini ed i fucili, ma non possono far tende nè accender fuochi, e debbono astenersi dal far rumore. Nessuno si può allontanare se non per ordine del capo della piccola guardia.

Di notte, soltanto la metà di essi può dormire. Secondo i casi, le piccole guardie ricevono il rancio o sul posto, o, preferibilmente, quando rientrano alle gran guardie.

243. — Il capo della piccola guardia, responsabile del buon servizio del suo gruppo, deve spesso assicurarsi che nulla sfugga alle vedette. Quando queste gli segnalino qualche fatto, se ne assicura personalmente; dei fatti importanti manda rapporto verbale al comandante della gran guardia; avvenendo spari, manda subito qualcuno a spiegargliene la ragione.

Gran guardie. — 244. — Le gran guardie sono composte da interi plotoni, ma in luoghi di speciale importanza possono raggiungere la forza di una compagnia.

Ad ogni modo, devono aver forza non inferiore al doppio di quella che complessivamente hanno di notte le piccole guardie dipendenti.

Le gran guardie ricevono un numero progressivo, cominciando dalla destra.

245. Conviene che le gran guardie sian collocate sulle più importanti linee d'accesso, fuori della vista del nemico, in luoghi possibilmente favorevoli alla difesa. Occorrendo, sforzano le loro posizioni.

La truppa depone gli zaini e le armi; può fare

il rancio, piantare le tende o ripararsi sotto tettoie e porticati; nessuno deve allontanarsi, se non per servizio.

Un *posto di guardia* (generalmente una squadra) colloca sentinelle per scoprire i segnali delle piccole guardie, e fornisce gli uomini per gli ordini che occorre di mandare ad esse od al comandante degli avamposti. Ad esso fanno capo tutti coloro che devono rivolgersi al comandante della gran guardia.

246. — Il comandante della gran guardia deve conoscere esattamente il luogo dove sta la riserva, i punti ove sono collocate le gran guardie laterali, e le vie di collegamento con esse.

Con ispezioni fatte da lui stesso, o con ronde fatte eseguire da ufficiali o sottufficiali, il comandante della gran guardia esercita un'attiva vigilanza sul servizio delle piccole guardie, specialmente di notte o quando il terreno sia coperto o il tempo nebbioso. Stabilisce con esse segni convenzionali per le trasmissioni d'urgenza. Si tiene in collegamento con le gran guardie laterali, alle quali trasmette le notizie che possano interessarle.

Bisogna evitare i movimenti lungo la linea delle piccole guardie ed anche lungo quella delle gran guardie, allorchè possano essere visibili dalla parte del nemico. Per regola, i movimenti devono essere eseguiti lungo i raggi del sistema di avamposti, e non in senso trasversale.

Quando si debba spostare qualche piccola guardia o intercalarne delle nuove fra quelle già esistenti, lo si fa prima che annotti, affinchè esse abbiano tempo di orientarsi, e se ne dà avviso alle piccole guardie contigue.

Riserva d'avamposti. — **247.** — La forza della riserva varia secondo le circostanze; in ogni modo non dev'essere inferiore alla forza complessiva delle gran guardie.

Alla riserva stanno di solito l'artiglieria eventualmente destinata agli avamposti e il nucleo di cavalleria assegnata ai medesimi, tranne quei pochi cavalieri che conviene lasciare alle gran guardie per la trasmissione di ordini e di avvisi. Vi sta pure il carreggio strettamente necessario per il funzionamento dei vari servizi di tutte le truppe in avamposti, a meno che non sia stato ordinato che esso, appena disimpegnato il proprio servizio, faccia ritorno al corpo principale.

L'esame del terreno in rapporto alla situazione indica il posto più adatto per stabilirvi la riserva. Per regola conviene che essa sia collocata in una località che offra facili comunicazioni con le gran guardie e sia vicina ad una posizione che si presti ad una efficace difesa.

Salvo il caso che si debba sostare per brevissimo tempo, tale posizione della riserva dev'essere rafforzata con lavori occasionali.

La truppa può mettere il campo, od anche essere ricoverata sotto porticati o tettoie; se gli alloggiamenti sono divisi, dev'essere stabilita la località di adunata generale in caso di allarmi; nessuno deve allontanarsi dagli alloggiamenti, se non per servizio.

La riserva designa un *posto di guardia*, il quale colloca in luogo opportuno alcuni uomini che possano prontamente dirigere i lavori di ordini e d'avvisi al comandante degli avamposti.

Eventuale divisione della zona d'avamposti in settori. — **248.** — Il comandante del corpo che mette gli avamposti, quando per l'estensione della fronte da coprire o per la natura del terreno, ritenga difficile il funzionamento di tutto il sistema sotto la direzione immediata di un solo comandante, può dividere la zona d'avamposti in settori, assegnando a ciascuno di essi un comandante proprio e proprie truppe. In tal caso i settori ricevono un numero pro-

gressivo, cominciando dalla destra, e i limiti fra i vari settori debbono essere fissati in modo che le linee di comunicazione importanti si trovino comprese nei settori e non corrispondano ai limiti dei settori stessi.

Le truppe assegnate a ciascun settore devono per iniziativa dei rispettivi comandanti, concorrere alla difesa dei settori laterali sempre quando se ne presenti la necessità. All'uopo, ogni comandante di settore deve tenersi costantemente informato di quanto succede nei settori laterali.

Posti di scoperta. — 249. — Sono stabiliti, in massima, soltanto di giorno, avanti o anche dietro alla linea delle piccole guardie, in luoghi che in particolar modo si prestino all'osservazione lontana verso il nemico. Sono composti di pochi uomini, comandati preferibilmente da un ufficiale, e mettono vedette, munite possibilmente di binocolo, sui punti più elevati (torri, campanili, ecc.).

Gli altri uomini si appiattano nelle vicinanze e in vista delle vedette, pronti a portar le notizie al comandante che li ha collocati.

Se sono spinti molto innanzi agli avamposti, devono essere di cavalleria o meglio ancora di ciclisti.

Quelli esterni sono ordinati dal comandante degli avamposti; quelli interni possono anche essere stabiliti dai comandanti delle gran guardie.

Pattuglie. — 250. — Le pattuglie sono spinte oltre la linea delle piccole guardie per scoprire le posizioni e le mosse del nemico, o anche per verificare gli indizi e le notizie avute.

Un ben inteso servizio di pattuglie è vantaggioso; se esagerato però, oltre ad essere faticoso e facilmente visibile, mantiene agli avamposti uno stato di agitazione che nuoce e che di notte può riuscire pericoloso.

Le pattuglie sono distaccate dalle gran guardie soltanto per speciali missioni a considerevole distanza

sono distaccate dalla riserva, e debbono essere in tale caso di ciclisti o di cavalleria.

Le pattuglie distaccate dalla riserva, nell'uscire dagli avamposti e nel rientrare, informano la gran guardia, presso la quale transitano, della missione avuta e del risultato di essa.

Comandante degli avamposti. — 251. — Il comandante degli avamposti (nel caso di più settori, il comandante di ciascuno di essi, per il proprio settore) è responsabile del servizio degli avamposti. Sta di regola alla riserva; quando se ne allontani, comunica a chi deve sostituirlo le istruzioni particolari avute dal comandante del corpo principale e tutte le altre indicazioni che creda necessarie.

Ordini per il collocamento degli avamposti. — 252. — Il comandante della colonna, possibilmente durante la marcia e servendosi della carta, dà l'ordine per il collocamento degli avamposti.

Tale ordine non può e non deve contenere prescrizioni particolareggiate, che in qualsiasi modo possano vincolare l'azione del comandante degli avamposti, ma deve contenere soltanto le indicazioni generali che sono indispensabili al predetto comandante perché egli possa dare prontamente le proprie disposizioni.

Generalmente tale ordine comprende: un cenno sulla situazione generale; il luogo ed il modo di stazione del corpo principale; il posto del suo comandante; l'estensione della copertura, che gli avamposti debbono fornire (sulla fronte ed eventualmente sui fianchi ed anche sul tergo del corpo che staziona) sia in ampiezza che, occorrendo, in profondità; la eventuale suddivisione della zona d'avamposti in settori; le truppe destinate in avamposti e chi debba averne il comando, oppure le truppe ed i comandanti di ciascun settore; le linee di collegamento con gli avamposti delle

truppe vicine; i mezzi ausiliari (ciclisti, motociclisti, automobili, reparti di cavalleria e di telefonisti) che vengono assegnati alle truppe in avamposti, per facilitare le comunicazioni ed il collegamento fra di esse e col corpo principale; le direzioni dalle quali è maggiormente da temersi un attacco; le linee e i punti importanti da osservarsi in modo particolare o di cui convenga assicurarsi fin dall'inizio il possesso; le ricognizioni eventualmente ordinate davanti la zona d'avamposti; il loro scopo; il luogo dove deve arrestarsi la testa dell'avanguardia per coprire il collocamento degli avamposti; il modo di comportarsi delle truppe in avamposti verso gli abitanti che debbano transitare dall'interno all'esterno e viceversa; l'ora per il cambio degli avamposti; il modo di provvedere all'alimentazione degli uomini e dei quadrupedi; le prescrizioni da osservarsi per il grosso carreggio delle truppe in avamposti.

Se la colonna è preceduta da cavalleria esplorante, l'ordine indica pure dove questa deve arrestarsi durante il collocamento degli avamposti e se, collocati questi, debba rimanere in esplorazione oltre la linea delle piccole guardie, oppure, ciò che in massima è da preferirsi, debba ritirarsi subito, o verso sera, al corpo principale.

Se dall'esame della carta o in seguito a ricognizioni fatte eseguire in precedenza, il comandante del corpo principale ha potuto individuare entro la zona d'avamposti una linea o posizione del terreno che meglio si presti ad un'efficace resistenza, egli richiama su di essa l'attenzione del comandante degli avamposti.

253. — *Il comandante degli avamposti* (nel caso di più settori il comandante di ciascuno di essi) dà a sua volta le disposizioni per il collocamento degli avamposti, sulla base delle istruzioni ricevute dal comandante del corpo principale.

E importantissimo che le truppe comandate in avamposti assicurino al più presto possibile una prima copertura al corpo principale mentre esso prende gli alloggiamenti.

Perciò il comandante degli avamposti, possibilmente durante la marcia e servendosi della carta, dà subito le disposizioni più urgenti, riservandosi di rettificarle e di completarle non appena egli personalmente ed i suoi comandanti in sott'ordine abbiano compiute le necessarie ricognizioni del terreno. Generalmente tali indicazioni preliminari comprendono: il frazionamento delle forze in gran guardie e riserva; l'assegnazione dei mezzi ausiliari di comunicazione; la estensione della zona di copertura e la ripartizione di essa fra le gran guardie; la indicazione approssimativa della posizione della riserva; la designazione della località dove dovranno essere recapitati gli avvisi al comandante degli avamposti durante il collocamento di questi ultimi; la indicazione dei punti dove debbono collocarsi i posti di riconoscimento, designando le gran guardie che li debbono fornire; le norme per l'alimentazione degli uomini e dei quadrupedi e per il carreggio.

Collocamento degli avamposti. — **254.** — La cavalleria esplorante, giunta nella località designata dal comandante della colonna, si arresta e si dispone in fermata protetta. Se il contatto col nemico è già stato preso, lo mantiene con qualche pattuglia.

255. — La testa dell'avanguardia, giunta nella località designata dal comandante della colonna, si ferma e si dispone in fermata protetta, per coprire il collocamento degli avamposti.

Dietro di essa, e per lo stesso scopo, si fermano pure e si dispongono in fermata protetta le altre parti dell'avanguardia che non siano state assegnate alle truppe in avamposti.

256. — Le gran guardie e la riserva, provvedendo

ciascuna alla propria sicurezza, si recano per la via più breve ai luoghi loro assegnati e vi si dispongono in fermata protetta in attesa di ordini.

257. — Il comandante degli avamposti e quelli delle gran guardie e della riserva precedono le rispettive truppe per compiere la necessarie ricognizioni del terreno.

L'attività di detti comandanti nell'eseguire le rispettive ricognizioni, la loro prontezza nell'apprezzare le caratteristiche del terreno in rapporto alla situazione generale e soprattutto una giusta distribuzione del lavoro, sono condizioni indispensabili perchè il collocamento degli avamposti sia fatto presto e bene.

258. — Ciascun comandante di gran guardia riconosce la propria zona per stabilire le posizioni delle piccole guardie e del grosso, studiare le linee di comunicazione con la riserva e con le gran guardie laterali, decidere se e quali lavori siano necessari per rafforzare la posizione assegnata al grosso. Sistemata la gran guardia, il suo comandante riferisce al comandante degli avamposti sulle disposizioni prese.

259. — Il comandante della riserva coadiuva il comandante degli avamposti nella ricerca e nello studio della posizione che meglio si presta per raccogliere le gran guardie e per opporre con esse e con la riserva la massima resistenza. Stabilita dal comandante degli avamposti questa posizione, il comandante della riserva sceglie abbastanza vicino ad essa il posto per la riserva e provvede al suo alloggiamento.

260. — Il comandante degli avamposti esegue personalmente le ricognizioni che ritiene necessarie per coordinare l'azione delle gran guardie e della riserva, e per mettersi in condizione di opporre al nemico la massima resistenza di forze e di terreno.

Per regola, conviene che la massima resistenza sia fatta sulla posizione difensiva prescelta, e che perciò su di questa si ritirino le gran guardie attaccate ed

anche quelle altre che ne ricevessero l'ordine dal comandante degli avamposti, e su di essa si porti anche la riserva di avamposti.

In taluni casi può convenire che la difesa sia fatta sulla linea delle gran guardie, oppure che una od alcune di esse resistano ad oltranza sulle rispettive posizioni.

Il comandante degli avamposti stabilisce caso per caso le misure da prendere.

261. — Nella sistemazione degli avamposti si deve fare sempre larghissimo uso della fortificazione campale, dedicandovi tutto il tempo e tutti i mezzi disponibili.

262. — Il comandante degli avamposti, ricevuto avviso che le gran guardie sono collocate, ne informa sia il comandante della cavalleria esplorante sia quello dell'avanguardia, affinchè questa possa rientrare al suo posto. Comunica a tutte le gran guardie la posizione scelta per la resistenza e il posto del comandante degli avamposti. Riferisce quindi brevemente e per iscritto al comandante del corpo principale sul modo come il servizio è stato ordinato, valendosi, preferibilmente, di uno schizzo dimostrativo con legenda; ed analoghe comunicazioni manda al comandante della cavalleria esplorante, nel caso che questa debba rimanere in esplorazione davanti agli avamposti.

Fatto ciò, eseguisce una rapida ispezione alle gran guardie per accertarsi se le disposizioni di massima da lui date e quelle prese dai comandanti in sottordine corrispondono a tutte le esigenze della situazione; occorrendo, informa il comandante del corpo principale delle varianti apportate.

263. — La cavalleria esplorante, ricevuto avviso che gli avamposti sono collocati, o si ritira al corpo principale oppure, eccezionalmente, rimane in esplorazione oltre la linea dalle piccole guardie a seconda

delle disposizioni contenute nell'ordine del comandante della colonna.

Nel secondo caso, tale cavalleria provvede alla propria sicurezza come se fosse isolata. Il suo comandante dipende direttamente dal comandante del corpo principale e da esso riceve istruzioni circa il disimpegno del suo mandato: importando però che il comandante degli avamposti sia sempre informato di quanto avviene innanzi a sè, gli avvisi spediti dalla cavalleria al comandante del corpo principale debbono passare per il comandante degli avamposti.

264. — Nelle marce in ritirata gli avamposti sono forniti dalla retroguardia e collocati in modo analogo, tranne che, a causa delle fatiche sostenute dalla retroguardia, sia invece consigliabile di far dare gli avamposti da altre truppe. In questo caso il collocamento si fa sotto la protezione della retroguardia, la quale raggiunge poi il corpo principale.

Riconoscimento agli avamposti. — 265. — Di giorno, le piccole guardie lasciano attraversare la linea degli avamposti da ufficiali, riparti, pattuglie e latatori di ordini o avvisi del proprio esercito, sempre quando non sorgano dubbi che possano essere avversari; tutte le altre persone devono essere prima riconosciute; sono perciò dirette al più vicino posto di riconoscimento.

Di notte, tutti coloro che entrano nella linea degli avamposti devono, senza eccezione, essere riconosciuti. I posti di riconoscimento sono piccole guardie che le gran guardie designate dal comandante degli avamposti stabiliscono sulle strade principali o sui passaggi più frequentati, coll'incarico di regolare il transito sulla linea degli avamposti, secondo opportune disposizioni del comandante degli avamposti. Ogni posto di riconoscimento è comandato da un ufficiale o, eccezionalmente, da un sottufficiale e può raggiungere anche la forza di mezzo plotone. È poi no-

necessario vi siano militari che parlino la lingua (o anche il dialetto) del paese e la lingua principale dell'esercito avversario.

Per regola, sia di giorno sia di notte, le persone che escono devono presentare al posto di riconoscimento il *lascio-passare* del comandante degli avamposti, o del comandante del corpo principale, o di un'autorità militare a questo superiore; oppure l'ordine per l'esecuzione del quale esse debbono oltrepassare la linea degli avamposti. Le persone che sono sprovviste di tali documenti e quelle sospette sono fatte accompagnare al comando della gran guardia.

Parlamentari e disertori nemici. — 266. — Presentandosi un parlamentario con le formalità d'uso — bandiera bianca e suono di tromba o di tamburo — il comandante della piccola guardia o del posto di riconoscimento lo fa fermare a distanza, ingiungendo a lui ed a chi l'accompagna di voltarsi verso l'esterno.

Il comandante della gran guardia, avvisato dalla piccola guardia o dal posto di riconoscimento, va a ricevere il parlamentario; se questi non ha che da consegnare pieghi, li ritira e gliene dà ricevuta, rinviandolo immediatamente; se deve fare comunicazioni verbali a un comando superiore, gli fa bendare gli occhi e lo fa accompagnare da un ufficiale o sottufficiale al comandante degli avamposti.

Il seguito del parlamentario è trattenuto alla gran guardia con gli occhi bendati.

Al ritorno, il parlamentario e il suo seguito sono ricondotti allo stesso posto da cui sono entrati e con le stesse precauzioni.

267. — Si debbono spiegare buoni modi, ma si dev'essere rigidamente severi nell'esigere il più assoluto rispetto alle formalità indicate.

268. — L'arrivo di un parlamentario non deve in-

terrompere nessuna operazione, neppure il combattimento che fosse stato impegnato.

269. — La piccola guardia alla quale si presentino disertori del nemico, li fa fermare a distanza, fa loro deporre le armi, li fa allontanare da queste e manda avviso al comandante della gran guardia, indicando il numero dei disertori. Il comandante suddetto li manda a prendere da una conveniente scorta, li interroga in modo sommario e li fa sollecitamente accompagnare, sempre scortati, al comandante degli avamposti.

Cambio degli avamposti. — 270. — Le piccole guardie ricevono il cambio quando il comandante della gran guardia crede più conveniente (ogni 8 o 6 ore, od anche più spesso); durante la notte non sono cambiate, se circostanze atmosferiche non impongano altrimenti.

Le gran guardie ricevono il cambio ogni 24 ore.

Se la sosta dura più giorni, le stesse truppe possono rimanere in avamposti tante volte 24 ore fino a che tutte abbiano fatto per turno il servizio di gran guardia.

Il cambio degli avamposti dev'essere fatto in silenzio e ponendo ogni cura per non farsi scoprire dal nemico. Esso si fa di preferenza dopo il rancio del pomeriggio, che, per le truppe montanti, può essere anche anticipato.

Gli avamposti smontanti non si ritirano se non quando quelli che montano sono completamente a posto ed hanno ricevuto tutte le consegne e le istruzioni speciali relative al loro mandato.

Contegno degli avamposti in caso di attacco del nemico. — 271. — Quando una vedetta segnala qualche indizio dell'avvicinarsi del nemico, il capo della piccola guardia se ne accerta personalmente e ne dà tosto avviso alla gran guardia e, se è possibile, alle piccole guardie laterali. Se trattasi di forze alle quali non possa tener testa, la piccola

guardia, senza perderle di vista, si ritira sulla gran guardia od anche sulle piccole guardie laterali. Se invece non si tratta che di una pattuglia, secondo le circostanze, o le tende agguato, o si ritira.

Deve far fuoco solo quando sia certa di essere stata scoperta e non abbia altro modo di avvisarne la gran guardia, o quando il nemico stesso faccia fuoco a distanza di tiro efficace.

Quando una piccola guardia è impegnata in combattimento a fuoco, le piccole guardie attigue devono aiutarla col loro fuoco solo in casi eccezionali. Per regola non devono lasciarsi distrarre dalla loro sorveglianza.

272. — Il comandante della gran guardia evita di dare falsi allarmi; ricevuto avviso dell'avvicinarsi del nemico e accertatosi che la notizia sia vera, ne informa il comandante degli avamposti, comunicandogli possibilmente anche l'entità delle forze nemiche, e regola l'azione della propria gran guardia secondo le istruzioni già ricevute.

Quando debba ripiegare sulla posizione prescelta per la difesa, egli si ritira senza perdere il contatto col nemico e cercando anzi di attrarlo verso la posizione stessa. Quando invece abbia l'ordine di mantenersi sulla propria posizione, egli vi resiste ad oltranza.

273. — Le gran guardie vicine, rimanendo sulle proprie posizioni o spostandosene di pochissimo, devono appoggiare col fuoco quella attaccata. Esse non devono ritirarsi se non per ordine del comandante degli avamposti.

274. — La riserva, agli ordini diretti del comandante degli avamposti, è normalmente inviata subito ad occupare la vicina posizione, predisposta a difesa, sulla quale essa e le gran guardie che si ritirano dovranno opporre la massima resistenza. Eccezionalmente essa è inviata in rinforzo della gran guardia o delle gran guardie attaccate.

Ritiro degli avamposti. — 275. — Quando il corpo riprende la marcia, il comandante fa conoscere alla truppa in avamposti l'ora in cui deve cessare dal servizio, se deve rientrare al grosso della colonna, come è il caso più frequente, ovvero se è destinata all'avanguardia (o alla retroguardia nelle marce in ritirata).

Se in ritirata, il comandante degli avamposti cercherà sempre di lasciare le posizioni senza che il nemico si accorga del movimento, spiegando quelle astuzie e cautele che la sua esperienza gli suggerirà.

Avamposti di marcia. — 276. — Quando, per l'ora tarda d'arrivo o per la brevità della sosta, non si possa o non convenga fare altrimenti, si collocano avamposti di marcia; e cioè: gran guardie, in fermata protetta, sulle strade per le quali può avanzarsi il nemico; riserva d'avamposti, anche in fermata protetta, preferibilmente sulla direttrice di marcia.

Di notte, pattuglie comandate da ufficiali e da sottufficiali, sono incaricate d'invigliare il terreno fraposto tra le gran guardie.

Avamposti di un corpo di cavalleria isolato.

277. — Le gravi fatiche alle quali normalmente è sottoposta la cavalleria durante il giorno, rendono indispensabile che le si assicuri un riposo ristoratore durante la notte. Si deve quindi ridurre il gravoso servizio di avamposti al puro indispensabile.

278. — Sempre quando la situazione lo permetta, la cavalleria ed i ciclisti possono anche scostarsi di alcuni chilometri dalla propria direttrice di marcia ed anche retrocedere di qualche poco, pur di scegliere buoni accantonamenti; all'addiaccio ricorrono solo in casi di assoluta necessità.

L'addiaccio è pericoloso soprattutto quando nella stessa località si trovi ammassata molta cavalleria. I grossi corpi dell'arma che debbano porsi all'addiaccio, devono quindi preferire piccoli addiacci separati, in ciascuno dei quali ogni riparto provveda alla propria sicurezza.

Speciali precauzioni debbono essere prese per impedire la fuga dei cavalli in caso di sorpresa.

279. — L'azione a fuoco è generalmente la più efficace per assolvere i mandati di sicurezza. Un forte ausilio è dato dalle mitragliatrici.

E' sempre utile disporre sui principali accessi qualche ostacolo che possa costringere la cavalleria nemica a perder tempo (carri, fili di ferro, barriere, ecc.).

280. — I riparti ciclisti sono di grande aiuto alla cavalleria nel servizio di sicurezza in stazione, soprattutto di notte, quando gli attacchi della cavalleria nemica sono specialmente temibili per le strade.

281. — In ogni caso, la sicurezza della cavalleria dipende essenzialmente dalla saggezza con cui è stato predisposto il servizio di informazione, dalla rapidità con cui tale servizio funziona e dalla prontezza con cui il corpo principale accorre a difesa degli sbarramenti preparati o si raccoglie per muovere al contrattacco. Spetta all'avvedutezza del comandante della cavalleria di provvedere caso per caso perchè tali condizioni essenziali siano soddisfatte.

282. — In massima, un corpo di cavalleria isolato, che non abbia forza considerevole, può provvedere sufficientemente alla propria sicurezza in stazione col solo impiego di pattuglie esploranti e di gruppi di vedette. Le pattuglie esploranti sono spinte a distanza più o meno grande, secondo le circostanze, ed hanno forza e composizione diversa, secondo il loro mandato e la distanza. I gruppi di vedette sono drappelli di cavalieri o di ciclisti (generalmente della forza

di mezzo plotone), i quali sono collocati a distanza variabile secondo il terreno lungo le vie principali di comunicazione e sono incaricati di provvedere al servizio di osservazione per mezzo di vedette.

Quando il corpo di cavalleria isolato tema attacchi di cavalleria nemica, deve ricorrere anche ad afforziamenti immediati dei luoghi di stazione, sbarrare le strade e premunirsi contro attacchi da tergo, assicurandosi però sempre degli sbocchi.

283. — Le grandi unità di cavalleria invece provvedono generalmente alla propria sicurezza, oltreché con pattuglie esploranti, anche con speciali riparti d'avamposti (normalmente interi squadroni o riparti di ciclisti) i quali si spingono lungo le vie principali di comunicazione, a distanza più o meno grande, secondo le circostanze, ed ivi si dispongono in fermata protetta, distaccando alla loro volta pattuglie esploranti e collocando gruppi di vedette.

Eccezionalmente, quando la grande unità di cavalleria si trovi in terreno insidioso a stretto contatto con la cavalleria nemica, il suo comandante può anche prescrivere che alcuni squadroni, situati in località opportuna, si tengano pronti ad accorrere a sostegno dei riparti d'avamposti, costituendo così una specie di riserva d'avamposti.

284. — Quando si distaccano squadroni in avamposti, il comandante della cavalleria assegna a ciascuno di essi un settore, entro il quale lo squadrone deve provvedere al servizio di sicurezza e di osservazione.

Ogni squadrone si dispone in fermata protetta, distacca le pattuglie che fossero ancora necessarie per l'esplorazione lontana oltre quelle già distaccate dal grosso della cavalleria, e colloca, a conveniente distanza, lungo le principali vie di comunicazione gruppi di vedette pel servizio di osservazione. Con le forze rimanenti si dispone in località opportuna all'addiaccio

od anche in accantonamento, secondo le circostanze, e prende in ogni caso le necessarie misure di sicurezza.

Il comandante dello squadrone provvede inoltre per mettersi in comunicazione coi riparti di sicurezza laterali, e per mantenere il collegamento col corpo principale.

285. — Ogni gruppo di vedette colloca vedette nei punti che, meglio prestandosi per l'osservazione, risultino nello stesso tempo sottratti per quanto possibile alla vista e all'attenzione del nemico. I rimanenti uomini si tengono al coperto in località opportuna per scegliere le vedette, raccogliere le notizie, e trasmetterle prontamente al comandante di cavalleria che li ha distaccati. In condizioni favorevoli di terreno, queste comunicazioni possono anche essere fatte per mezzo di segnalazioni prestabilite.

Il capo-gruppo dev'essere in corrispondenza continua con le vedette, ed a tal uopo, nel dare ad esse le consegne sul servizio che devono prestare, stabilisce anche i segnali da usare per le più importanti comunicazioni.

286. — Le vedette di cavalleria sono normalmente accoppiate anche di giorno. Esse mettono piede a terra per essere meno visibili quando ciò non limiti loro il campo di vista, ma tengono i cavalli dappresso, pronti ad essere montati. Anche se a cavallo, tengono l'arma da fuoco impugnata; però sparano soltanto per propria difesa o per dare l'allarme quando non sia stato loro possibile di farlo altrimenti.

I rimanenti uomini del gruppo mettono piede a terra, ma tengono pure essi i cavalli pronti ad esser montati.

287. — Nel disimpegno del proprio servizio i capi-gruppo e le vedette di cavalleria si attengono alle norme già date per i capi delle piccole guardie e per le vedette di fanteria.

288. — Completa la sicurezza un servizio di *posti di scoperta*, stabiliti dal corpo principale e dagli squadroni d'avamposti in modo analogo e con compiti corrispondenti a quelli dei posti di scoperta di fanteria.

289. — Per quanto riguarda il riconoscimento agli avamposti, i parlamentari e i disertori, la cavalleria si attiene, in massima, alle norme date per la fanteria.

Per il collocamento degli avamposti, per il cambio e per il ritiro dei medesimi, le disposizioni vengono date caso per caso dal comandante della cavalleria.

290. — Indipendentemente dal servizio di sicurezza esterna, ogni riparto di cavalleria deve provvedere alla sicurezza immediata dei propri alloggiamenti con lavori occasionali e collocando sentinelle. Una parte della truppa deve tenersi pronta ad accorrere agli sbarramenti preparati per difenderli col fuoco. Quando si è in mezzo a popolazioni ostili, bisogna anche provvedere in modo speciale alla sicurezza interna degli accantonamenti.

291. — I lavori di rafforzamento che la cavalleria esegue attorno ai propri luoghi di stazione, debbono sempre essere informati alla massima semplicità e speditezza, sfruttando abilmente il terreno e gli ostacoli naturali.

292. — Negli alloggiamenti di grossi corpi di cavalleria, i riparti che si trovano alla periferia, debbono in particolar modo provvedere alla sicurezza sui fianchi esterni e sul tergo.

Avamposti nella guerra di fortezza.

Avamposti dell'attacco. — 293. — Durante il periodo di avvicinamento del corpo d'assedio alla fortezza, per compierne l'investimento, le colonne attaccanti provvedono alla propria sicurezza, in marcia

e in stazione, con norme analoghe a quelle date per la guerra campale.

294. — Quando si iniziano le operazioni per lo investimento, il corpo d'assedio si copre con un sistema normale di avamposti avente lo scopo di mantenere le posizioni conquistate e di proteggere dette operazioni e, particolarmente, la sistemazione della linea d'investimento. E siccome la zona d'investimento è, di massima, divisa in settori, così anche gli avamposti sono ordinati per settore.

295. — In ogni settore, gli avamposti sono alla diretta dipendenza dello stesso comando delle truppe che sono impiegate in tal servizio. Ma il comando di settore si tiene in stretta e continua relazione col dipendente comando di avamposti, distaccando presso di questo, se occorre, in permanenza, qualche proprio ufficiale.

296. — La forza degli avamposti deve, come al solito, essere contenuta nella misura indispensabile:

Tuttavia, sia perchè gli attacchi contro di essi saranno frequenti, sia perchè è molto importante che essi vi resistano, per evitare di disturbare le truppe retrostanti che lavorano o riposano, tale forza potrà talvolta anche superare il limite di un terzo, rispetto al totale delle forze del settore interessato, e spesso comprendere mitragliatrici ed anche qualche bocca da fuoco campale.

297. — I riparti del genio sono assegnati agli avamposti in varia misura, secondo le circostanze, sia per lavori che pel servizio dei mezzi di trasmissione e per quello dei riflettori.

298. — La disposizione degli avamposti è, di massima, simile a quella della guerra campale.

Inizialmente, prima che la linea d'investimento sia sistemata, le gran guardie debbono disporsi oltre ad essa di tanto da proteggerne i lavori e le riserve

si tengono appostate nei pressi di tale linea in modo di poter concorrere a tali lavori. Più tardi, le gran guardie conserveranno le postazioni più avanzate, che abbiano potuto mantenere; ma le riserve potranno essere ritratte tanto da poter riposare.

299. — In genere, non sarà però possibile assicurare con pattuglie la sorveglianza del terreno esterno nella zona delle vedette, e converrà limitare la forza delle piccole guardie, come pure sarà talvolta opportuno rinforzarne taluna con qualche mitragliatrice, mentre qualche pezzo leggero da campagna potrà trovare utile impiego presso qualche gran guardia, per battere a distanza gli sbocchi della fortezza.

300. — Pel ragguardevole sviluppo della fortezza, potrà talvolta essere necessario rinunciare a un sistema continuo di avamposti che l'avviluppi tutta e limitarsi a costituirli fortemente nelle zone di maggiore importanza, limitandosi a esercitare altrove una semplice sorveglianza.

In terreno montano, poi, il sistema di avamposti si ridurrà spesso alla semplice occupazione di opportune posizioni lungo le linee di più facile praticabilità e di acconci osservatori.

Nelle lunghe soste, sarà bene modificare, di quando in quando, la disposizione degli elementi più avanzati di tutto il sistema.

301. — Per le piccole e per le gran guardie si appresteranno a difesa appigli del terreno.

Talvolta converrà poi collegare alcune gran guardie con trinceramenti coperti, se occorre, da ostacoli artificiali, muniti di ripari per mitragliatrici e per artiglierie di minor calibro, e provvisti anche di ricoveri alla prova.

Per le vedette potrà, per lo più, bastare l'adattamento di ripari naturali; ma talvolta bisognerà, in-

vece, ricorrere all'interramento completo, pur badando che non ne risulti limitata l'azione di vigilanza.

302. — Per quanto possibile, conviene che i reparti impiegati in avamposti nei settori d'attacco — e, specialmente, gli elementi che risultano a più stretto contatto col nemico — ricevano il cambio ogni 24 ore, mentre altrove possono rimanervi più a lungo. Ma, per la necessità di evitare movimenti nelle zone più esposte alla osservazione e al fuoco della difesa, avverrà spesso che le stesse truppe rimangano in avamposti per periodi di tempo più lunghi, che non nella guerra campale, anche nei settori d'attacco.

303. — Il cambio degli avamposti va possibilmente compiuto ad ore variabili, ed è bene che nei tratti più esposti all'osservazione del nemico avvenga di notte. Bisogna però che le truppe montanti abbiano piena conoscenza del proprio mandato; e pertanto ogni fazione deve, possibilmente, riprendere servizio sullo stesso terreno già guardato, e, se le fazioni montanti non conoscono ancora la zona di terreno da sorvegliare, è bene che il cambio avvenga di giorno.

304. — È necessario che le vedette conoscano la esatta denominazione delle principali località della zona nemica sottoposta alla loro vigilanza, sappiano su quali punti debbono portare la loro speciale attenzione, e ricevano anche qualche indicazione sommaria sulla probabile situazione del nemico. Di ciò deve tenersi conto nel dare alle vedette le rispettive consegne speciali.

Spesso può anche essere molto utile di dare alle piccole guardie uno schizzo panoramico schematico della zona sottoposta alla loro vigilanza, affinché riesca loro più facile di individuare i punti caratteristici del terreno e di trasmettere notizie esatte sui lavori e sui movimenti della difesa.

305. — Qualora si pronunzino attacchi da parte dell'assedato, la resistenza principale sar' normalmente svolta sulle posizioni della linea d'investimento; ma finchè essa non sia ancora sistemata, la resistenza principale dovrà normalmente essere opposta sulle posizioni delle gran guardie.

Tutti gli elementi del sistema d'avamposti devono essere addestrati a guernire prontamente anche di notte, le rispettive posizioni di combattimento.

306. — Fino a quando il corpo d'assedio non dispone ancora dei mezzi necessari per avanzare all'attacco, gli avamposti devono essenzialmente mantenere un contegno puramente difensivo; tenendosi però, naturalmente, sempre pronti a contrattaccare quando si presenti l'occasione favorevole.

In seguito, a mano a mano che il corpo d'assedio restringe il cerchio attorno alla fortezza, gli avamposti si trasformano gradatamente in linee avanzate di combattimento, e la loro azione viene regolata secondo le esigenze dell'attacco in modo di conquistare, a mano a mano, le successive posizioni di fanteria.

307. — Sarà per lo più possibile alloggiare al coperto le riserve d'avamposti; e, per quanto possibile, si dovrà cercare di procurare qualche comodità anche alle gran guardie. Sarà pertanto sovente necessario costruire per ciò ripari alla prova.

308. — Gli alloggiamenti delle truppe distaccate in avamposti sono, possibilmente, tenuti vacanti durante la loro assenza. Le truppe vi lasciano tutto ciò che potrebbe loro essere di ingombro nella zona d'avamposti.

Avamposti della difesa. — 309. — Le forze che manovrano a distanza dalla fortezza per contrastare l'avvicinamento del nemico, provvedono alla propria sicurezza, in marcia e in stazione, come nella guerra campale.

Le truppe del presidio, indipendentemente dalla protezione che può essere data loro da truppe esterne, provvedono alla sicurezza immediata della fortezza con un proprio sistema d'avamposti, ripartito in settori come la linea di difesa e fortemente appoggiato a questa.

310. — Gli avamposti hanno forza e disposizione analoghe a quelle indicate per l'attacco. Converrà che la linea di osservazione si sviluppi presso il margine esterno delle posizioni avanzate; che le riserve di avamposti risultino appostate presso il margine esterno della zona principale di difesa, lungo le posizioni di fanteria corrispondenti; e che le riserve di settore, ove non siano adibite a lavori, si tengano entro la zona principale di difesa, possibilmente accantonate.

311. La sorveglianza esercitata dagli avamposti avrà, naturalmente, carattere di attività affatto variabile da settore a settore, anzi da tratto a tratto di ogni settore.

Per economia di forze converrà cercare di ridurre il più possibile la entità delle truppe impiegate in avamposti nei tratti che risultano meno premuti dall'attacco; badando però, naturalmente, a non cadere in inganno circa gli intendimenti dell'avversario.

312. — Per la sistemazione, il cambio e il funzionamento degli avamposti valgono le norme già date per l'attacco.

Scorta al carreggio.

313. — Nelle marce con probabilità d'incontro col nemico, qualunque colonna carreggio (o scaglione isolato del medesimo), che marci a distanza dalle

truppe e non possa ritenersi sufficientemente protetta dal personale di scorta o in accompagnamento ai carri dei singoli corpi e servizi, deve avere uno speciale riparto di scorta. Questo, nelle colonne composte delle varie armi, è dato dalla fanteria, sussidiata, se possibile, da qualche drappello di cavalleria per il servizio di collegamento e di pattuglia. In ogni caso conviene assegnargli qualche ciclista.

La forza del riparto di scorta dipende dalle circostanze: soprattutto dalla profondità della colonna carreggio, dalla sua distanza dalle truppe, dalla probabilità maggiore o minore di sorprese, essenzialmente da parte di cavalleria nemica, dal trovarsi in paese amico o nemico.

314. — Il comandante della scorta non ha alcuna ingerenza sulla condotta del carreggio; riceve però dal comandante di questo le comunicazioni che lo possono interessare circa la marcia e le soste della colonna. Egli è poi libero nella scelta dei mezzi per l'adempimento del proprio mandato; il quale consiste nel disimpegnare attorno all'intera colonna, o parco carreggio, un servizio di vigilanza e protezione che permetta di segnalare in tempo la presenza del nemico e parare alle sue minacce.

315. — Quando il carreggio è in marcia, il comandante della scorta costituisce normalmente un'avanguardia ed una retroguardia, e tiene il grosso delle sue forze riunito verso il centro della colonna, distaccando da esso le necessarie pattuglie fiancheggianti. Quando la colonna è molto profonda, il grosso della scorta può essere ripartito lungo la medesima in due o più nuclei, ciascuno dei quali provvede al fiancheggiamento di un tratto della colonna stessa.

Segnalato il nemico dalle pattuglie, la scorta o i nuclei di essa che sono in grado di accorrere in tempo, si portano in fuori della colonna dalla parte

minacciata e si oppongono vigorosamente all'attacco. Se tuttavia qualche drappello nemico riesce ad arrivare fino al carreggio, spetta agli uomini di scorta o in accompagnamento ai carri la difesa immediata dei medesimi.

316. — Quando staziona, il carreggio dev'essere parato per quanto possibile riunito, in località che permetta alla scorta di parare alle sorprese e di difendersi con vantaggio in caso d'attacco. Intorno al parco, sui nodi di comunicazione o in punti convenienti per l'osservazione, la scorta colloca vedette. Il comandante di questa, riconosciuto il terreno, sceglie le posizioni che meglio si prestano a una tenace resistenza e, se occorre, le fa rafforzare; stabilisce l'alloggiamento della scorta in località centrale da cui si possa accedere facilmente alle posizioni suddette; sulle principali vie d'accesso al parco e a conveniente distanza dal medesimo fa disporre ostacoli che preminiscano da improvvisi attacchi soprattutto da parte della cavalleria nemica. Per l'esecuzione dei vari lavori, richiede, all'occorrenza, il necessario sussidio in uomini ed attrezzi al comandante del carreggio. Questi a sua volta dispone perchè nell'interno del parco siano prese le misure necessarie per l'immediata difesa dei carri nel caso che il nemico riesca a giungere sui medesimi.

Pattuglie.

Scopo. — 317. — Quando un corpo marcia o staziona, le pattuglie hanno per scopo di perlustrare il terreno, assumere informazioni sul nemico o sul paese (ricognizioni) e completare il servizio di sicurezza. Nel campo tattico, esse vengono impiegate per riconoscere il terreno sul quale si deve operare o

le posizioni occupate dal nemico, mantenere il collegamento, sia nell'avanzata, sia durante il combattimento, segnalare in tempo le mosse del nemico, massime se avvolgenti, e raccogliere tutte quelle informazioni che sono necessarie ai comandanti di truppa per bene dirigere l'azione dei dipendenti riparti.

Forza. — 318. — Per non indebolire troppo i riparti e non affaticare soverchiamente le truppe il servizio di pattuglia dev'essere limitato al puro indispensabile.

La forza delle pattuglie varia secondo la distanza alla quale sono spinte e secondo il compito loro affidato. Le pattuglie piccole possono meglio sottrarsi alla vigilanza del nemico e riescire più facilmente a vedere senza essere scoperte. Quando però sono spinte a grande distanza, specie in paese ostile, la loro forza potrà anche raggiungere quella di un intero plotone.

L'importanza che nel servizio ciclistico ha la squadra consiglia di costituire di norma con intere squadre le pattuglie distaccate dai riparti ciclisti.

Le pattuglie sono comandate da ufficiali, sottufficiali, o da altri graduati scelti, secondo la distanza a cui sono spinte, la loro forza e l'importanza del compito loro affidato.

In massima, quelle spinte a grande distanza sono ordinate dai comandanti delle grandi unità o dai comandanti della cavalleria assegnata alle unità stesse o in avanscoperta; le altre sono distaccate: in marcia e in stazione, dagli elementi incaricati del servizio di esplorazione e di sicurezza; sul campo tattico, dai comandanti di riparti isolati e dai comandanti di compagnia o di unità superiori inquadrate.

Modo di comportarsi delle pattuglie. — 319.

— Alla pattuglia dev'essere dato in modo chiaro e preciso un compito ben definito, al suo comandante

devono pure essere comunicate le notizie che, già si hanno, affinché possa distinguere i dati importanti da quelli inutili. Alla pattuglia deve però essere lasciata adeguata libertà nel disimpegno del proprio mandato.

Convieni che il comandante di una pattuglia sia provvisto di carta topografica, orologio, binocolo, bussola e taccuino per rapporti. Egli deve però evitare di portar seco alcun documento o grafico dal quale possano risultare dati od informazioni utili al nemico. Dovendo prendere qualche appunto riguardante il corpo del quale fa parte, è consigliabile si serva di segni a lui solo intelligibili. A colui che all'evenienza dovrà surrogarlo, comunica il mandato avuto e le notizie che a mano a mano raccoglie. In genere conviene che spieghi lo scopo della ricognizione ai suoi dipendenti, perchè possano meglio coadiuvarlo.

Mandato delle pattuglie è di osservare, prendere informazioni, riferire; e pertanto non ricorrono al combattimento se non quando sia necessario per raggiungere il proprio scopo. In questo caso le pattuglie, specie quelle di cavalleria, lungi dall'evitare il combattimento debbono arditamente affrontarlo.

La pattuglia dev'essere attivissima perchè nulla sfugga alla sua osservazione, e procedere con circospezione per non farsi scorgere dal nemico.

In marcia si fa precedere da uno o due uomini di punta; fermandosi, colloca vedette che possano scoprire tutto il terreno circostante.

Se scorge il nemico, essa, tenendosi appiattata, cerca di valutarne le forze e di spiarne i movimenti. Se giudica di poterlo sorprendere, gli tende agguato allo scopo di far prigionieri, buon mezzo per procurarsi informazioni; obbligata a combattere, s'impegna risolutamente e, se di fanteria, dopo breve

preparazione col fuoco cerca di decidere la lotta con un energico atto risolutivo. Non deve darsi pensiero né di collegamento con le altre pattuglie, né di ritirata, pochi uomini arditi e destri trovano sempre il modo di raggiungere il proprio corpo.

Per la compilazione e la trasmissione delle notizie le pattuglie si regolano nel modo indicato al capo IV del presente Servizio in guerra.

Indizi che possono rivelare la presenza del nemico. — 320. — In terreno molle o polveroso il primo e più chiaro indizio di passaggio di truppe è dato dalle orme tanto degli uomini a piedi quanto dei quadrupedi. Conoscendo qualche particolarità relativa alla calzatura (forma e disposizione dei chiodi nella suola e nel tacco) o alla ferratura (forma dei chiodi o di qualche parte del ferro) si può talvolta dedurre a quali truppe le orme appartengono.

Su terreno erboso il senso verso cui marciava la truppa è indicato dalla plega presa dagli steli delle erbe.

Si perviene a stabilire il senso del movimento di una colonna di ciclisti osservando la riga che biparte la traccia lasciata dalle ruote. Questa risulta guernita da ambo i lati da tanti piccoli tratti volti dall'avanti all'indietro per rispetto al senso della marcia a guisa delle lische della spina di un pesce. La direzione della marcia è sempre denunciata dal senso in cui sono volte tutte quelle piccole frecce.

Altro indizio importante è la polvere sollevata da truppe in marcia; la quale, se trattasi di fanteria, non è molto alta (m. 4.50 o poco più), mentre è molto più alta se trattasi di cavalleria o artiglieria, e ancora più quando queste armi procedono ad andatura veloce.

Il luccicare delle armi è indizio sicuro della presenza di truppe in marcia o ferme, e può esser percepito a grande distanza.

Le truppe perdono con facilità penne, bottoni, boracce, carte, ecc., segni rivelatori non trascurabili, sia

del loro passaggio in generale, sia della specialità d'arma o corpo a cui appartengono.

Gli oggetti abbandonati negli alloggiamenti e le condizioni generali di questi possono fornire elementi sufficienti per riconoscere la forza delle truppe che li hanno occupati, il tempo trascorso dalla loro partenza, il modo come questa è avvenuta (se precipitosa o in buon ordine) ecc.

Utile, di notte, è il ricorrere all'ascoltazione accostando l'orecchio al suolo. Occorre però molta pratica per imparare a discernere i rumori lontani da quelli vicini e distinguere i pedoni dai cavalieri e dai carri; devesi poi saper scegliere il luogo adatto, che non sia su terreno smosso, né bagnato, né ciotoloso. In generale si prestano bene i margini delle strade in punti ben asciutti e duri. Applicando l'orecchio sopra una rotaia di ferrovia si può sorprendere il passaggio di truppe attraverso la linea e lungo di essa, anche a considerevole distanza.

Criteri e dati per la valutazione delle forze nemiche. — 321. — La forza di una colonna si può approssimativamente desumere dalla forza e composizione della sua avanguardia, dal numero delle bandiere, delle musiche, degli ufficiali montati, ecc., oppure dalla sua profondità, ritenendo come dato approssimativo, che il numero dei cavalli di una colonna di cavalleria in marcia, per quattro, sia uguale alla lunghezza espressa in metri della colonna e il numero degli uomini di una colonna di fanteria, pure per quattro, sia alquanto superiore al doppio della lunghezza della colonna, espressa in metri.

La profondità poi della colonna si può desumere dal tempo ch'essa impiega a sfilare per un dato punto, secondo la velocità di marcia.

La forza delle truppe che sostano, in mancanza d'altri dati, si può intuire sufficientemente dallo spazio

che occupano, dalla estensione degli avamposti, dal numero dei fuochi, ecc.

Nella seguente tabella sono riportati alcuni dati approssimativi sulla profondità e sul tempo che impiegano a sfilare alcune colonne in marcia, e sulla estensione di accampamento, riferiti alle più comuni, e fra loro meno diverse, unità dei principali eserciti europei:

Colonna di fanteria e cavalleria in marcia Per 4 Artiglieria per vettura	Accampamento	
	Profondità in metri	Tempo di sfilamento
Fanteria { 4 compagnia. 1 battaglione 1 reggimento } { su 3 battaglioni } su 4 id.	90 — 400	In 1', 40" circa sfilano: una compagnia o uno squadrone al passo; due su di fronti e una batteria al trotto; 4 squadroni al galoppo. Una batteria al passo sfilata in 2' circa.
	400 — 450	
	1300 — 1400	
Cavalleria { 1 squadrone 1 reggimento } { su 4 squadroni } su 5 id. } su 6 id.	1800 — 2000	Battaglione con le compagnie di dietro: fra: 180 m. di fronte per 110 di profondità. Squadroni 60 m. di fronte per 80 di profondità. Batteria: 60 m. di fronte per 100 di profondità.
	400 — 425	
	450 — 550	
Artiglieria { 1 batteria da campagna 4 id. a cavallo 1 gruppo di 3 batterie } { su 3 id. } su 3 id.	350 — 650	
	700 — 800	
	850 — 1000	

322. — Nel combattimento occorre tener presente che l'osservazione della fronte di una truppa non basta, in generale, per dare elementi sicuri per l'apprezzamento della sua forza; è quindi necessario di portarsi sul fianco e talvolta anche a tergo per rendersi conto del numero degli elementi (battaglioni, compagnie, squadroni, batterie) che la compongono.

Come dato, molto vago, sulla estensione della fronte di combattimento delle varie unità di fanteria si può ritenere il seguente:

battaglione	300 a 400 metri
reggimento (su 3 batt.)	500 a 600 »
brigata	1000 a 1500 »
divisione	2000 a 3000 »

Queste cifre possono di molto mutare secondo il terreno e secondo che trattasi di attacco o di difesa, e per altri fattori.

VI.

MARCE.

Premessa. — 323. — Il buon successo delle azioni tattiche dipende in gran parte dalla buona esecuzione delle marce che le precedono. Queste, mal regolate, producono scoglio di forze e influiscono in modo deleterio sulle anime delle truppe.

La buona esecuzione delle marce è sopra tutto assicurata dalla più scrupolosa cura per il nutrimento e l'equipaggiamento delle truppe, da razionali disposizioni che risparmino loro inutili fatiche, dalla più rigorosa disciplina e dall'opera costante ed assidua degli ufficiali e dei graduati nell'esser d'esempio al soldato e nel tenerne deste le forze morali.

Nelle marce, specialmente se molto lunghe, continuate per più giorni od eseguite in circostanze difficili, si rivela l'intimo valore morale di una truppa e la previdenza ed energia de' suoi capi.

L'attitudine delle truppe alla marcia scema all'atto della mobilitazione per il gran contingente di uomini e di quadrupedi non più abituati o non esercitati a tali fatiche. Perciò durante la mobilitazione e la radunata si deve dedicare la massima cura all'allenamento dei reparti alla marcia.

324. — Quando non sia esclusa la probabilità di incontrare il nemico, le disposizioni di marcia devono avere essenzialmente per scopo la sicurezza della colonna, il pronto e razionale impiego delle varie armi nel campo tattico e la costante attitudine delle truppe al combattimento.

Quando invece sia esclusa la probabilità d'incontro col nemico, le disposizioni di marcia devono essenzialmente tendere a soddisfare le esigenze igieniche e di comodità delle truppe, conciliandole, per quanto si può, con quelle di ordine logistico. Nelle colonne composte delle diverse armi conviene lasciare a queste la maggiore possibile indipendenza, facendole muovere ad ore differenti in relazione alla loro velocità, o, preferibilmente, assegnando loro strade diverse.

Formazioni e disciplina di marcia. — 325. Le truppe a piedi marciano normalmente per quattro, nella formazione indicata dalla figura annessa al presente capo; la cavalleria e l'artiglieria, rispettivamente, per quattro e per vettura, nelle formazioni indicate nei rispettivi regolamenti.

I riparti ciclisti secondo la larghezza e la natura della strada marciano per tre, per due o per uno, ma sempre in modo da lasciar libero il transito ai veicoli ed ai pedoni. Tra plotone e plotone di ogni compagnia ciclisti, e fra compagnia e compagnia si tiene, possibilmente, la distanza di 6 passi; tale distanza può essere aumentata su strade cattive.

326. — Nell'interno degli abitati dove le truppe hanno stabile o temporanea dimora, le formazioni suddette sono mantenute inalterate; il silenzio ed il buon ordine nei riparti sono osservati in modo assoluto; nelle armi a piedi sono rigorosamente mantenute la posizione dell'arme, l'uniformità e la cadenza del passo.

Fuori degli abitati suddetti le truppe marciano al *passo di strada*. Qualora però durante la marcia si debbano attraversare città di qualche importanza, il comandante della colonna, tenuto conto della profondità di questa e dello stato delle truppe, decide se convenga, oppure no, di farle serrare.

I riparti ciclisti, attraversando grossi abitati, oltre ad osservare tutte le prescrizioni di polizia urbana

relative alla circolazione con biciclette, devono marciare a velocità moderata fino al passo d'uomo ed anche appiappare se la strada è ingombra.

327. — La truppa in marcia è sciolta dal vincolo dell'uniformità con l'avvertimento:

Passo di strada.

Le truppe a piedi e la cavalleria, secondo la larghezza e la natura della strada, marciano per quattro, o per due, ed anche per uno. Quando sono per quattro, o per due, marciano a file divise sui due lati, o pure, se torna più comodo, a file riunite su un lato solo della strada.

L'artiglieria da campagna od a cavallo marcia in colonna per vettura sul lato destro della strada; in lontananza dal nemico, se isolata e in colonna poco profonda, può tenere anche il mezzo.

Per l'artiglieria da montagna valgono le norme che si danno in seguito per la condotta di una colonna di muli.

La truppa non è obbligata al silenzio; se non è vietato dal comandante della colonna, può cantare; le è permesso di fumare, fatta eccezione per i riparti che trasportano materie esplosive o munizioni d'artiglieria. Nelle armi a piedi i soldati non hanno più vincolo di cadenza del passo, nè di posizione dell'arme, ma non possono portare questa in modo che ne sia danneggiata o dia fastidio ai vicini.

Durante la marcia, gli uomini possono sollevare il sottogola, sganciarsi il bavero dell'abito e allentare la cravatta. I comandanti di compagnia possono inoltre autorizzarli a sbottonarsi, e, in caso di tempo rigido o di pioggia, a sollevare il bavero dell'abito.

I comandanti dei riparti stanno là dove è più opportuno per invigilare la disciplina della marcia. Alla testa e alla coda d'ogni compagnia, squadrone o batteria, sempre deve trovarsi un ufficiale o maresciallo

Gli ufficiali medici e veterinari marciano alla coda dei rispettivi riparti.

Alcuni trombettieri sono scaglionati lungo la colonna per assicurare la pronta trasmissione dei segnali.

Nessun individuo di truppa si può allontanare dalle file senza il permesso del proprio comandante di plotone.

Nelle colonne di forza superiore alla compagnia chiude la marcia un drappello incaricato della polizia.

Nei riparti ciclisti tale drappello ha anche il compito di provvedere alle prime cure degli ammalati o feriti e di riparare i guasti alle biciclette ed alle motociclette. Ne fanno, quindi, normalmente parte un ufficiale medico o un aiutante di sanità e qualche meccanico, possibilmente provvisti di motocicletta.

Se un carro è costretto ad arrestarsi, si sposta, appena ciò sia possibile, sul lato sinistro della strada, od anche fuori della medesima, per lasciare il passo ai carri che seguono. Se trattasi di una vettura-cannone o di una vettura-cassone dei pezzi, essa, appena riparato l'inconveniente, deve raggiungere il proprio posto nella colonna.

Qualunque sia la profondità della colonna, è indispensabile che sia lasciato libero il transito lungo la via; perciò tutto il personale (ufficiali e individui di truppa a piedi od a cavallo) che marcia in fuori della colonna deve tenersi aderente alla medesima e, se la strada è stretta, prendere posto negli intervalli.

I cavalli di ufficiali, condotti a mano o sottomano o montati da individui di truppa, stanno alla coda del rispettivo battaglione, squadrone o batteria; quelli del comando di reggimento marciano coi cavalli del battaglione di testa.

328. Per far riprendere le formazioni normali di marcia si fa suonare o si comanda l'attenti e, se occorre, si aggiunge il comando:

Sul centro (ovvero a destra o a sinistra) serrate.

Quando si sia prodotto un eccessivo allungamento, si possono anche arrestare momentaneamente le unità.

Allungamento. — 329. — Le armi a piedi nella marcia al passo di strada subiscono un naturale allungamento, che dev'essere limitato con una rigorosa disciplina e facendo mantenere alla testa andatura regolare, ma difficilmente può essere interamente evitato. Questo allungamento varia secondo le condizioni e la durata della marcia; in massima però non supera per ogni unità il quarto della profondità che l'unità stessa ha di piè fermo. Perciò nell'incolonnamento, ogni battaglione, squadrone o batteria, che sia preceduto da un battaglione di fanteria, prende dal medesimo la distanza prescritta aumentata del quarto della profondità che il battaglione stesso ha di piè fermo.

Nelle armi a cavallo, quando marciano incolonnate con la fanteria, non debbono tollerarsi allungamenti. Quando invece dette armi marciano isolate alternando il passo col trotto, spetta al comandante della colonna di prescrivere le distanze che devono tenere fra di loro gli squadroni e le batterie e, se necessario, anche le singole vetture, per rendere loro meno disagiata la marcia.

In montagna l'allungamento è maggiore che in pianura. Le distanze d'incolonnamento, da prestabilirsi volta per volta secondo la natura e la pendenza della via da percorrere, sono normalmente prese fra riparti inferiori a quelli sopraindicati.

Formazioni di marcia serrate. — 330. — Le truppe a piedi marciano per otto, affiancando le compagnie o i plotoni disposti per quattro; oppure per sei, disponendo in ogni plotone un terzo della forza per due su di un lato della via e gli altri due terzi per quattro sul lato opposto. I riparti ciclisti possono marciare per quattro od anche con una fronte maggiore.

In alcuni casi può pure convenire di far marciare parte della fanteria fuori della strada ed anche a fianco dell'artiglieria.

Eccezionalmente si può far marciare l'artiglieria in colonna per vetture affiancate.

Queste formazioni serrate affaticano assai le truppe e, se prese sulle strade, rendono difficile il transito ai cavalieri e ciclisti laterali di ordini o di avvisi; perciò devono impiegarsi soltanto in caso di assoluta necessità.

Ora di partenza. — 331. — Sempre quando sia possibile, la partenza dev'essere regolata in modo da utilizzare per la marcia le ore più adatte della giornata.

È bene che la partenza avvenga per le armi a piedi mezz'ora almeno, e per quelle a cavallo almeno un'ora dopo l'alba.

Per risparmiare alla truppa inutili fatiche, è necessario che sia stabilita con cura la successione delle ore di partenza delle varie unità della colonna e che in ciascuna unità si eviti assolutamente di chiamare la truppa sotto le armi prima del tempo strettamente necessario per partire all'ora prescritta.

Le truppe non devono mai essere poste in marcia a stomaco vuoto. Uomini e quadrupedi debbono, possibilmente, fruire di almeno mezz'ora di riposo dopo aver mangiato.

Gli orologi dei comandanti di corpo o di riparto autonomo debbono essere sempre regolati su quello del comando superiore.

Punto d'incollamento. — 332. — Per le grandi unità, specialmente quando le truppe siano frazionate in alloggiamenti lontani fra loro, conviene di solito stabilire uno o più punti iniziali d'incollamento, scelti avanti alla zona degli alloggiamenti, e fissare l'ora in cui devono trovarvisi le teste dei principali riparti.

I punti d'incollamento devono essere bene individuati sulle carte in distribuzione e facilmente riconoscibili sul terreno.

I comandanti di corpo fanno riconoscere, quanto più presto è possibile, la strada per recarsi al proprio punto d'incollamento e stabiliscono l'ora in cui le rispettive truppe devono muoversi dagli alloggiamenti.

A ciascun punto d'incollamento un ufficiale delegato dal comando della colonna regola l'incollamento delle truppe.

Velocità di marcia. — 333. — È di somma importanza, per la buona riuscita di una marcia, che la testa di ogni compagnia, squadrone o batteria e soprattutto la testa della colonna mantengano andatura regolare, e che nessun riparto affretti mai l'andatura per recuperare marciando la distanza eventualmente perduta.

TRUPPE A PIEDI. — Per le truppe a piedi la velocità normale di marcia è di 4 chilometri (5 per i bersaglieri) in 50 minuti primi.

In circostanze speciali, truppe allenate possono per brevi marce spingere la velocità fino a 5 chilometri e $\frac{1}{2}$ l'ora se di fanteria di linea, e fino a 7 se di bersaglieri.

In montagna e su strade che abbiano pendenze piuttosto forti, truppe di fanteria in 50 minuti primi possono superare un dislivello di circa 250 metri; se allenate alla montagna, possono, per marce non molto lunghe, innalzarsi di 300 metri; truppe alpine anche di 400.

ARMI A CAVALLO. — La velocità normale di marcia delle armi a cavallo è di 8 chilometri circa all'ora (riprese alternate di 10 minuti primi di passo e 10 di trotto con qualche breve fermata).

Con cavalli allenati, prolungando convenientemente le riprese di trotto, si può raggiungere la velocità massima di chilometri 10 $\frac{1}{2}$ per la caval-

leria e per l'artiglieria a cavallo e di 10 chilometri per l'artiglieria da campagna.

È opportuno non trottare prima di 45' di marcia e mettersi al passo almeno 20' prima di arrivare alla tappa, percorrendo l'ultimo tratto, di un chilometro circa, coi cavalli a mano (conducenti e serventi appiedati).

Il marciare a piedi per qualche tratto coi cavalli a mano è parimenti opportuno nelle lunghe marce e nelle forti salite o discese.

Nei tratti di strada cattiva e nei passaggi pericolosi o difficili, spetta ai comandanti di squadrone e di batteria di prendere tutte le misure che sono necessarie per evitare inconvenienti e sforzi inutili.

ARTIGLIERIA DA MONTAGNA. — Valgono le norme che si danno in seguito per la condotta di una colonna di muli.

RIPARTI CICLISTI. — In condizioni favorevoli di strada e di clima la velocità media può ritenersi di 15 chilometri all'ora; in condizioni ottime e per brevi percorsi può salire fino a 20 chilometri. Nelle forti salite e nei terreni difficili è preferibile che i ciclisti appiedino.

COLONNE COMPOSTE DI VARIE ARMI. — In queste colonne la velocità è regolata su quella dell'arma meno veloce.

Fermate. — 334. — **BREVI FERMATE.** — Quando la colonna è poco profonda si fa, normalmente, una breve fermata di alcuni minuti dopo la prima mezz'ora di marcia o dopo la prima trottata e in seguito fermate di 10' ogni ora di marcia, per le armi a piedi, e di 10' a 15' ogni ora e mezzo o due di marcia, per le armi a cavallo. Ad ogni breve fermata, ciascuna compagnia, squadrone, o batteria serra sulla propria testa. Nelle colonne d'artiglieria, quando sia stata prescritta fra le vetture una maggiore di-

stanza, questa viene mantenuta anche durante la breve fermata.

In condizioni favorevoli i riparti ciclisti possono compiere 30 chilometri circa in due ore senza fermate e senza sciupio di forze.

Quando la colonna è molto profonda, se speciali esigenze non impongono diversamente, le brevi fermate si fanno ad ogni ora (*alt orari*) e contemporaneamente da tutti i battaglioni, oppure da tutte le compagnie (e riparti corrispondenti delle altre armi), secondo che sarà stabilito nell'ordine per la marcia, dipendentemente dalla forza di dette unità. Ogni fermata ha, in massima, la durata di 10' e si fa al 50° minuto d'ogni ora d'orologio, quand'anche la prima fermata capiti pochi minuti dopo aver iniziata la marcia. Ciascun comandante di battaglione (o compagnia), giunto il 50° minuto, ferma il suo riparto; passati i 10', riprende la marcia senza aspettare ordini o segnali; se per circostanze eccezionali perde la distanza, non deve cercare di ristabilirla né accelerando l'andatura, né sopprimendo qualche fermata oraria.

Nelle brevi fermate, le truppe non si allontanano dalla strada. I comandanti di compagnia, squadrone e batteria, passano lungo le file del proprio riparto per rendersi personalmente conto dello stato degli uomini e dei cavalli.

Ufficiali, truppa e carreggio debbono sempre lasciare sgombra durante la fermata la parte libera della strada. I cavalli tenuti a mano debbono essere rivolti con la groppa in fuori.

LUNGHE FERMATE. — Le truppe non possono avere un riposo veramente ristoratore se non alla fine della marcia; perciò nelle marce ordinarie, sempre che eccezionali condizioni di temperatura o di fatica delle truppe non impongano diversamente, si deve evitare la lunga fermata, specialmente per le colonne profonde.

Quando la lunga fermata sia necessaria, si fa di solito nella seconda metà della marcia e preferibilmente fuori della strada, in località adatta. La sua durata dev'essere stabilita in modo che nessun riparto abbia meno di un'ora di effettivo riposo.

Si sfruttano le lunghe fermate per ristorare uomini e quadrupedi, passare a questi ultimi e alle vetture una più accurata visita, per rimettere le biciclette e motociclette nel miglior stato d'uso possibile, e rimediare a quegli inconvenienti che non si ebbe il tempo di riparare nelle brevi fermate. A evitare scoppi di camere d'aria è bene non tener mai le biciclette esposte al sole durante le fermate.

FERMATE IN MONTAGNA. — Per le marce in montagna non è possibile di dare indicazioni circa il modo di regolare le fermate brevi o lunghe; le circostanze suggeriscono quando e dove convenga farle, e quali siano i riparti che nelle varie fermate debbono serare sulla propria testa.

Marcia ordinaria, celere, forzata. — 335. — Le indicazioni che qui si danno per ciascuna specie di marcia si riferiscono essenzialmente a colonne di forza non superiore al reggimento. Per colonne di maggiore forza i limiti che si possono raggiungere nella lunghezza e nella velocità di marcia vanno man mano diminuendo col crescere della profondità della colonna.

Il caldo è una gravissima causa di sofferenza per le truppe in marcia, specialmente per quelle a piedi. Per diminuirne gli effetti, un buon mezzo è di permettere che le truppe possano bere di tanto in tanto. Bisogna che alla partenza tutte le borracce siano ripiene ed i quadrupedi abbiano bevuto. Sempre quando sia possibile, conviene far precedere la colonna da qualche graduato a cavallo, o in bicicletta, incaricato di invitare gli abitanti a preparare recipienti pieni d'acqua sui due lati della strada, affinché le truppe passando possano riempire le tazze senza fermarsi.

Anche i rivenditori d'acqua possono rendere utili servizi, purchè siano ben sorvegliati e disciplinati.

In casi speciali le truppe possono essere seguite da carri-botti o da autobotti; in tali casi si deve sorvegliare che vi si attinga nel massimo buon ordine.

MARCIA ORDINARIA. — Truppe a piedi allenate possono compiere per più giorni consecutivi marce di 25 chilometri (fino a 30 se di bersaglieri); la marcia ordinaria per colonne di cavalleria e di artiglieria a cavallo è di 45 chilometri; per colonne di artiglieria da campagna, di 35 chilometri.

In montagna, truppe di fanteria di linea e bersaglieri compiono marce ordinarie di 5 a 6 ore di effettiva durata, cioè non computando le fermate brevi o lunghe; truppe alpine marce ordinarie di 6 a 7 ore.

La marcia ordinaria dei riparti ciclisti può ritenersi di 80-90 chilometri, in 6 ore, comprese le fermate.

MARCIA CELERE. — Truppe bene allenate possono compiere brevi marce con andatura superiore alla normale spingendo la velocità fino ai limiti massimi già indicati per ciascuna arma e specialità. Tali marce però affaticano assai le truppe, e perciò devono essere per quanto è possibile evitate.

MARCIA FORZATA. — Il maggior percorso nelle marce forzate si deve ottenere, non già aumentando la velocità, ma continuando la marcia per un maggior numero di ore.

In condizioni favorevoli di stagione e di strade, colonne poco profonde possono nelle 24 ore percorrere:

- se di truppe a piedi fino a 50 chilometri;
- se di cavalleria fino a 90;
- se di artiglieria da campagna ed a cavallo rispettivamente fino a 70 e 80 chilometri;
- se di ciclisti fino a 150 chilometri.

Truppe alpine nelle regioni montane possono compiere 11 ore di marcia effettiva sulle 24.

Condizioni essenziali per la riuscita delle marce forzate sono: rigorosa disciplina; andatura regolare, moderata e tranquilla; aumento della razione agli uomini ed ai quadrupedi; giudiziosa successione delle fermate. Speciale importanza poi hanno le misure intese: a diminuire la profondità delle colonne; ad assicurare alla truppa un riposo ristoratore e ad alleggerirne quando sia possibile il carico; ad eliminare dalle colonne gli elementi più deboli; a ridurre al più stretto necessario il servizio di sicurezza; a tener lontano dalle truppe le impedimenta non indispensabili; a scegliere gli alloggiamenti vicini alla direttrice di marcia ed a scaglionarli in profondità; ad interrompere la marcia con fermate di più lunga durata per distribuire il rancio agli uomini e la biada ai quadrupedi.

Marcia di notte. — 336. — Quando si è obbligati a marciare di notte conviene: far riconoscere in precedenza il terreno da percorrere e, se ciò è impossibile, procurarsi delle guide fidate; diminuire il più che si può la profondità delle colonne ed assicurare in modo speciale il collegamento fra le medesime e fra i vari scaglioni che le compongono; ridurre il carreggio, che marcia con le truppe, allo stretto indispensabile; quando le circostanze lo permettano, separare le armi a cavallo dalle armi a piedi; se non è esclusa la probabilità d'incontro col nemico, disporre per un servizio di sicurezza più scrupoloso, vietare che si fumi o si accendano lumi, prescrivere il più assoluto silenzio.

Gli ufficiali ed i graduati vigilano essenzialmente che non si rallenti la velocità di marcia, nè si aumentino le distanze, e che i cavalieri ed i conducenti non si addormentino; all'uopo conviene farli camminare per qualche tratto a piedi.

Automobili isolate ed in colonna. — 337. — Le autovetture, autoambulanze, autobotti e autocarri

isolati non devono mai procedere a velocità superiore a quella prescritta dalle comuni disposizioni in vigore. Nell'attraversare od oltrepassare riparti di truppa, i loro conduttori, dati gli opportuni segnali, devono procedere cautamente ed a velocità ridotta, avendo cura di non spaventare i quadrupedi con segnali inopportuni.

Le colonne di autoambulanze, autobotti e autocarri procedono per squadre (ciascuna comandata da un ufficiale e composta di una ventina di automobili al massimo) a distanza di 100 metri o più fra squadra e squadra, secondo la natura e lo stato delle strade, la velocità di marcia e la direzione del vento. Le squadre sono suddivise in squadriglie comandate, ciascuna, da un graduato di truppa e composte da 2 a 8 automobili.

Carreggio. — 338. — Il carreggio non deve mai essere d'ostacolo ai movimenti delle truppe. Condizioni essenziali sono: posto conveniente nelle colonne; rigorosa disciplina, energia di comando e prontezza nel prendere tutte le disposizioni che valgano a prevenire o rimuovere qualsiasi causa d'ingombro.

FORMAZIONE E VELOCITÀ DI MARCIA DEL CARREGGIO. — Il carreggio marcia al passo, in colonna per carro, sul lato destro della strada; se isolato, tiene la velocità di chilometri 4 e mezzo all'ora, con fermate di 10' a 15' ogni ora e mezzo o due di marcia. Nelle colonne di sole armi a cavallo, i carri bagaglio della cavalleria possono seguire immediatamente la colonna alternando il passo col trotto e raggiungendo così la velocità di 8 chilometri all'ora.

Fra carro e carro dev'essere lasciata una distanza di 2 metri circa e fra i carreggi dei vari corpi e servizi, una distanza sufficiente per contenere gli uomini ed i cavalli che marciano alla coda dei carreggi stessi.

POSTO DEL CARREGGIO NELLE COLONNE. — Le carrette da battaglione con cartucce e con gli oggetti di sanità, i carri bagaglio che trasportano gli oggetti

di sanità, ed i carri botti, se ve ne sono, formano parte integrante dei corpi ai quali appartengono e marciano sempre alla coda di essi. Nelle grandi unità anche i carri per feriti, che eventualmente fossero distaccati dalle sezioni di sanità al seguito dei reggimenti, marciano alla coda di questi; alla fine della marcia rientrano però alla propria sezione. I carri dei vivandieri, salvo ordini in contrario del comandante la colonna, stanno coi rispettivi corpi.

Il rimanente carreggio dev'essere incolonnato in modo da non recare molestia alla marcia delle truppe, assicurare in ogni circostanza il funzionamento dei servizi ai quali è adibito e non essere causa d'ingombro in caso d'incontro col nemico.

Nelle piccole colonne si soddisfa alle condizioni suindicate tenendo il carreggio tutto riunito in coda alle truppe, o in testa alle medesime nelle marce in ritirata, con l'avvertenza però, quando non sia esclusa la probabilità d'incontro col nemico, di distanziare il carreggio stesso dalle truppe in modo che non sia loro d'ingombro in qualunque eventualità, e possa d'altra parte raggiungerle alla sera.

Nelle colonne invece di divisione e di corpo d'armata è necessario distinguere il carreggio in *carreggio di combattimento* e *grosso carreggio*.

Il *carreggio di combattimento* comprende i carri delle sezioni di sanità meno i carri per feriti distaccati al seguito dei corpi, gli ospedaletti da campo ed il carreggio necessario per l'attuazione di alcuni servizi del genio e per un primo rifornimento delle munizioni sul campo di battaglia; il *grosso carreggio* comprende tutto il restante carreggio, ed è normalmente suddiviso in due scaglioni, dei quali il primo si compone dei carri strettamente indispensabili per i rifornimenti e servizi giornalieri delle truppe; il secondo comprende i rimanenti carri. I carri con cucine mobili, a seconda

della situazione, o sono tenuti in coda alla colonna ovvero marciano in testa al primo scaglione del grosso carreggio.

Nelle marce con probabilità d'incontro col nemico il carreggio di combattimento marcia con le truppe nel posto assegnato a ciascuno dei suoi elementi dall'ordine per la marcia. Il primo scaglione del grosso carreggio segue le truppe, o le precede nelle marce in ritirata, a conveniente distanza da esse per modo da non costituire un pericolo d'ingombro, ma da potersi loro riunire alla sera; il secondo scaglione, quando è composto di un numero considerevole di carri, come in massima si verifica nelle colonne di forza superiore alla divisione, è tenuto a distanza non inferiore ad una giornata di marcia; quando invece è poco profondo, può anche marciare in coda al primo scaglione.

Nelle marce in cui sia esclusa la probabilità d'incontro col nemico, il primo scaglione del grosso carreggio marcia alla coda delle truppe ed è seguito immediatamente dal secondo scaglione, del quale entrano a far parte il carreggio di combattimento e il parco d'artiglieria di corpo d'armata.

Lo specchio annesso al presente capo serve a dare un'idea del modo come può essere ripartito il carreggio di un corpo d'armata, il quale marci su una sola strada con probabilità d'incontro col nemico. Spetta però al comandante del corpo d'armata, e per analogia, ai comandanti delle colonne isolate, di stabilire per ogni caso particolare la composizione della colonna del grosso carreggio e la successione in essa dei vari elementi. Così ad esempio, in previsione di un combattimento di notevole importanza, può convenire che il parco d'artiglieria marci tutto riunito in testa al 1° scaglione del grosso carreggio o formi anche uno scaglione a sé più avanzato, per essere in condizioni di provvedere con maggiore prontezza ad

un eventuale rifornimento delle colonne munizioni sul campo di battaglia.

COMANDO DEL CARREGGIO. — Qualunque colonna carreggio, o parte di essa, deve avere un proprio comandante responsabile. Il comandante dell'intera colonna e quelli delle singole frazioni, per regola, vengono designati negli ordini per la marcia; in mancanza di qualcuna di tali designazioni o in assenza del comandante designato, il comando viene assunto dal più elevato in grado o più anziano fra gli ufficiali o graduati presenti.

Il comandante di una colonna carreggio deve essere sempre perfettamente orientato sulla situazione e sulle mosse delle truppe cui il carreggio appartiene e tenersi con esse costantemente collegato. Egli deve quindi disporre di ordinanze a cavallo o di ciclisti.

NORME DISCIPLINARI. — Per le colonne carreggio valgono le norme disciplinari date per le colonne di truppa, completate dalle seguenti.

Per la sorveglianza del carico ed eventualmente per il maneggio del freno, si assegna, possibilmente, a ciascun carro o coppia di carri un individuo a piedi, il quale marcia dietro i medesimi. I rimanenti individui di truppa, i cavalli di riserva e quelli infermi, che marciano col carreggio, si riuniscono dietro l'ultimo carro del rispettivo corpo o servizio.

Col grosso carreggio deve marciare qualche ufficiale medico designato nell'ordine per la marcia; nelle grandi unità conviene pure assegnarvi, se possibile, qualche carro per feriti.

I carri e le carrette non devono portare, sia per qualità sia per peso, altro carico all'infuori di quello prescritto.

Gl'individui appiedati, di scorta o in accompagnamento di carri che marciano al passo, non possono salire sui medesimi; eccezionalmente qualche individuo ammalato può deporvi lo zaino, previa autoriz-

zazione di un ufficiale medico, o, in sua assenza, di un ufficiale qualsiasi.

I cavalli scossi che marciano dietro ai carri, non devono mai essere attaccati ai medesimi.

Nessun veicolo o cavallo può frammettersi nelle colonne carreggio quando non debba farne parte.

In coda al carreggio di ciascun corpo o servizio deve marciare un ufficiale o un graduato di truppa, preferibilmente sottufficiale.

Col grosso carreggio delle grandi unità marciano opportunamente scaglionati i carabinieri disponibili; alcuni con un graduato stanno in coda alla colonna o a ciascun scaglione della medesima.

INCONTRO COL NEMICO. — In caso d'incontro col nemico, i singoli elementi del carreggio di combattimento seguono le rispettive truppe a conveniente distanza, per il disimpegno del relativo servizio. Dovendo arrestarsi, procurano di uscire dalla strada e di disporsi in località e formazione che permettano loro di muovere prontamente in qualunque direzione.

Il grosso carreggio, se non è ancora uscito dagli alloggiamenti, vi rimane tenendosi pronto a partire appena ne riceva l'ordine; se invece è già incolonnato sulla strada, si arresta avendo cura di lasciare libero il transito lungo la via. In entrambi i casi, il suo comandante manda subito a prendere ordini dal comandante delle truppe e ad avvisarlo dove il carreggio si trova; intanto, d'accordo col comandante della scorta, se questa è stata assegnata, prende le necessarie misure di sicurezza per la protezione del carreggio, e, se questo si trova già incolonnato sulla strada, riconosce prontamente se e come lo si potrebbe far parcare nelle vicinanze, per facilitarne l'eventuale difesa nel caso si trattasse di vera battaglia.

Allorchè un corpo di cavalleria è a stretto contatto col nemico, conviene che il carreggio venga fermato e portato in località opportuna e sicura, in modo di

non impacciare l'azione dalla cavalleria, badando però che esso possa raggiungerla in tempo e con facilità.

Condotta di una colonna di muli. — 339. — I muli muovono sempre al passo, normalmente in colonna per uno. La distanza tra mulo e mulo è, nei casi ordinari, di due passi: quando la strada da percorrere è difficile, tale distanza dev'essere aumentata.

In pianura una colonna di muli isolata marcia con la velocità di 5 chilometri all'ora, comprese le brevi fermate; in salita, su strade carreggiabili, la velocità tende ad aumentare; su buone strade mulattiere si ritiene che la colonna possa senza sforzo eccessivo elevarsi di 400 m. all'ora.

In discesa, la velocità di marcia diminuisce; ancor maggiormente tende a diminuire su mulattiere ripide e sassose, ove conviene rallentarla per non affaticare soverchiamente i muli e per evitare che la bardatura produca loro contusioni.

340. — Su mulattiere, un ufficiale precede la colonna, con una squadra di zappatori o soldati muniti di attrezzi per ricercare i passaggi praticabili e riattare, se occorre, la strada.

I capi in sottordine marciano in testa alle rispettive frazioni, meno quello della frazione di coda che segue il riparto.

Il mulo che marcia in testa alla colonna, dev'essere tranquillo, di andatura franca e regolare; il suo conducente intelligente, esperto, energico.

341. — Nella marcia, la colonna si mantiene d'ordinario a destra della strada e, dove esistono precipizi, dal lato opposto ai medesimi.

Il personale in accompagnamento, opportunamente distribuito lungo la colonna, cerca di porre riparo ai piccoli inconvenienti, senza che i quadrupedi abbiano ad arrestarsi. Se è necessario di fermare un mulo, questo, sempre quando la strada lo permetta, viene tratto in fuori della colonna, per modo da sgombrare il passo ai quadrupedi che seguono.

342. — Le brevi fermate si fanno possibilmente ad ogni ora di marcia, scegliendo naturalmente quei tratti di strada che più vi si prestano.

Quando sia necessario di fare una lunga fermata, se ne approfitta per abbeverare i muli e anche somministrare loro la biada, scaricandoli prima, senza però sguernirli. Possibilmente si sgombra la strada conducendo i muli nei terreni laterali.

343. — Le misure di cautela non sono mai soverchie nelle marce in montagna e particolarmente in occasione di passaggi difficili, poichè basta talvolta la caduta di un mulo o la rovina di un carico per portare le più disastrose conseguenze ed i più gravi ritardi. Gli ufficiali e i graduati di truppa devono col loro consiglio, con la loro energia e con la loro avvedutezza antivenire gli inconvenienti, ripararli prontamente e prendere quei provvedimenti che dalle circostanze saranno meglio indicati.

È in ogni caso utile tenere presenti le seguenti avvertenze:

a) assumere tutte le possibili informazioni sulla strada da percorrere;

b) prima d'inoltrare la colonna in sentieri pericolosi, riconoscerli e non risparmiare fatica perchè vengano ridotti praticabili;

c) nei passaggi pericolosi, aumentare alquanto la distanza fra i quadrupedi, e nei punti più difficili porre qualche uomo per avvertire del pericolo e prestare aiuto in ogni evenienza;

d) dopo superato un passaggio difficile o una salita molto faticosa, o una forte discesa, avanzare con la testa di colonna decisamente sulla strada buona, per un tratto sufficiente a contenere l'intero riparto; poscia arrestarsi per dar tempo alla coda di serrare le distanze, e riprendere poi la marcia in condizioni normali;

e) quando si percorre un sentiero che di tratto

in tratto si rende difficile, dividere la colonna in più gruppi, facendoli avanzare ad una certa distanza l'uno dall'altro e quindi con una certa indipendenza fra loro;

f) nelle strade a risvolti od a mezza costa, evitare che possano rotolare sassi lungo il pendio del monte: avvenendo che qualche sasso si distacchi, darne avviso colla voce per porre in avvertenza gli uomini che percorrono i risvolti inferiori;

g) quando vi sia pericolo che il carico urti lateralmente contro roccia sporgente od altro, o quando un passaggio per la natura sua difficile non possa essere superato con muli carichi, scaricare tutto il materiale o parte di esso, facendolo trasportare a braccia dal personale;

h) evitare di fermare una colonna su mulattiera o sentiero ristretto a mezza costa. Costretti a farlo, esigere che i conducenti facciano portare ai muli il treno anteriore, od almeno la testa, verso la parte esterna;

i) nelle marce notturne, salvo ordine in contrario, distribuire al personale lanterne o torce a vento per rischiarare la via;

l) dovendo percorrere strade coperte di ghiaccio provvedere perchè i muli siano ferrati a ghiaccio ed i conducenti abbiano chiodi da ghiaccio infissi nei talloni della calzatura. Far precedere la colonna da una forte squadra di zappatori e soldati muniti di attrezzi da guastatore con l'incarico di rompere il ghiaccio, massime nei tratti di maggiore pendenza della strada;

m) eseguendo marce sulla neve, far precedere la colonna da uno o più muli scarichi, per premunirsi dalle possibili sorprese. Se la neve è molle e supera 40 centimetri di altezza, fare aprire un passaggio, paleggiando la neve. Quando si debba scaricare il materiale, trasportarlo, preferibilmente, con

slitte improvvisate o meglio requisite sul posto e trainate con corde da soldati oppure da muli.

n) dovendo passare ponti sulla solidità dei quali si hanno dubbi, rinforzarli, se possibile, e farli superare da un mulo per volta tenuto a redini lunghe, perchè il conducente non possa essere trascinato nell'eventuale caduta del ponte.

Ripartizione delle impedimenta delle truppe da montagna. — 344. — La ripartizione delle impedimenta (carreggiate e someggiate) dei reparti da montagna e dei servizi delle grandi unità da montagna viene fatta caso per caso in relazione alla specie ed allo stato delle strade (rotabili o mulattiere) e alle esigenze della situazione tattica, e seguendo gli stessi criteri indicati per l'incollamento dei vari elementi del carreggio in pianura.

Incontro di colonne. — 345. — Quando due colonne, percorrendo in senso inverso la medesima strada, s'incontrano e non possono proseguire la marcia senza darsi reciproco incaglio, quello dei due comandanti che è più elevato in grado o più anziano, tenuto conto del mandato affidato a ciascuna colonna e della rispettiva formazione e profondità di marcia, stabilisce le modalità per la prosecuzione della marcia delle due colonne in modo che ne derivi il minor disagio possibile per la truppa.

Lo stesso deve farsi nel caso che due colonne, percorrendo la medesima strada, si raggiungano, o, provenendo da strade diverse, si incrocino, avvertendo che in questi casi, se le due colonne hanno diversa velocità di marcia, si deve dare, per quanto è possibile, la precedenza alla colonna più veloce.

Salvo casi di assoluta necessità, truppe a cavallo che oltrepassano od incontrano colonne di fanteria non debbono tenere andatura celere.

Le colonne di automobili se devono attraversare truppe ferme o che marciano in senso opposto rallen-

tano per quanto è possibile la marcia; se devono oltrepassare una colonna di truppe che marci nello stesso senso si fanno precedere a distanza di 100 a 200 metri da un motociclo o da un'autovettura che dà gli opportuni segnali.

I comandanti di colonne di truppe, di carreggi o di salmerie devono, salvo specialissime ragioni, lasciare libero passo alle automobili isolate o in squadra.

Restringimenti della strada. — 346. — Qualsiasi ostacolo o strozzamento della via, che obblighi a restringere la fronte della colonna durante il movimento, produce inconvenienti tanto più gravi quanto più la colonna è profonda. Perciò, sempre che sia possibile, prima d'incolonnare truppe in forza considerevole, si devono riconoscere le condizioni della strada da percorrere, eseguire i lavori necessari per rimuovere gli ostacoli e, quando non si possa fare altrimenti, prescrivere fin dalla partenza una formazione di marcia la cui fronte corrisponda al punto più stretto della strada.

Se tale accertamento preventivo non è stato possibile e la colonna viene a trovarsi di fronte ad una stretta o ad un tratto di terreno difficile per attraversare il quale debba prendere formazione più ristretta, il suo comandante dà le disposizioni che il caso concreto consiglia per superare l'ostacolo nel minor tempo e col minor disagio possibile per le truppe.

Passaggio di corsi d'acqua sopra ponti militari o su galleggianti. — 347. — Per il passaggio sopra un ponte militare i comandanti devono attenersi rigorosamente alle istruzioni che, in dipendenza della resistenza del ponte, ha ricevuto l'ufficiale, qualunque ne sia il grado, incaricato di regolare il transito.

In massima valgono le seguenti norme:

Ciascun riparto di truppa (battaglione, squadrone, batteria) deve assumere la formazione che è stata or-

dinata, almeno un centinaio di passi prima dell'ingresso al ponte, e non può cambiarla prima che la coda del riparto abbia oltrepassato di altrettanto l'uscita del ponte.

Il passaggio deve avvenire nel più assoluto silenzio. Non devono essere suonati nè sul ponte, nè nelle vicinanze altri segnali di tromba all'infuori di quelli che l'ufficiale incaricato credesse necessari per regolare il transito.

La fanteria passa per quattro, o per due, secondo che è stato ordinato. Ogni riparto rompe il passo e cammina senza cadenza finchè la coda non abbia oltrepassato il ponte. Gli ufficiali entrano nelle file; quelli a cavallo smontano e si fanno seguire dai rispettivi cavalli.

La cavalleria passa per due o per uno secondo l'ordine ricevuto; i soldati stando all'infuori tengono i loro cavalli nel mezzo del ponte, mantenendo le distanze che sono state prescritte. Passato il ponte, gli uomini continuano a marciare a piedi fino a che è loro possibile di rimontare a cavallo senza recare incaglio alle truppe che seguono. In modo analogo passano le colonne di salmerie e le sezioni di mitragliatrici.

L'artiglieria passa per vettura. I conducenti rimangono a cavallo; quelli di timone devono procurare di tenere la vettura nel mezzo del ponte ad uguale distanza dalle travicelle di ghindamento. I serventi marciano accanto alle pariglie per tutta la lunghezza del ponte guidando a mano, all'occorrenza, i cavalli sottomano. I serventi delle batterie a cavallo fanno piede a terra e marciano come la cavalleria, dietro le rispettive vetture.

Tutti gli altri carri eseguono il passaggio nello stesso modo indicato per l'artiglieria, facendo fiancheggiare le pariglie dagli uomini che fossero in accompagnamento dei carri, dagli uomini di guardia al ponte, ecc.

Nel caso si debba improvvisamente fermare la colonna che passa sul ponte, il segnale dev' essere dato in modo che sia inteso da tutta la truppa sul ponte, la quale si arresta senza serrarsi.

348. — Nel passaggio di corsi d'acqua su zattere, porti o barche è necessario richiedere istruzioni agli individui pratici del mestiere.

Qualora per deficienza di spazio o per risparmio di tempo non convenga caricare sui galleggianti anche i cavalli, questi si fanno passare a nuoto, rimorchianoli con corde attaccate alla cavezza e tenute a mano dai cavalieri o conducenti montati su barche o zattere.

Guadi. — **349.** — Prima di tentare un guado occorre riconoscerlo e valutarlo in relazione alla specie della truppa che lo deve attraversare.

Nessun'arma può passare a guado una corrente che abbia una velocità superiore a m. 1,50 al minuto secondo.

Per velocità da m. 0,50 a m. 1,50 il guado è effettuabile se l'altezza d'acqua :

per le armi a piedi, l'artiglieria da montagna, le salmerie ed il carreggio varia da m. 4 a m. 0,60 ;

per la cavalleria varia da m. 1,30 a m. 0,90 ;

per l'artiglieria da campagna ed a cavallo non supera m. 0,80.

Nel passare guadi molto profondi si usano le necessarie precauzioni : porre a valle uomini del luogo o soldati abili al nuoto o anche, se possibile, qualche barca; tracciare con segni appariscenti o con uomini a cavallo la direzione del guado; cambiare, se possibile, questa direzione quando, per essere il fondo melmoso, gli uomini, e soprattutto i cavalli e le vetture, affondassero troppo; facilitare il passaggio agli individui appiedati con una corda tesa, assicurata alle due rive; esigere che i soldati che passano si diano la mano; distanziare convenientemente le vetture; ordinare che i conducenti sostengano i cavalli per impedire loro di inciampare, di bere o di coricarsi nell'acqua; ecc.

Passaggio sul ghiaccio. — **350.** — Per poter effettuare il passaggio sul ghiaccio occorre che l'acqua sia a contatto dello strato ghiacciato e questo abbia lo spessore di cm. 10 se devono passare solamente truppe a piedi, di 15 cm. pel passaggio di truppe a cavallo, di 20 cm. pel passaggio dell'artiglieria da campagna o a cavallo, di 25 cm. pel passaggio del carreggio.

Durante il passaggio sul ghiaccio le truppe mantengono le formazioni normali, solo aumentano le distanze e gli intervalli quando si dubiti della resistenza dello strato ghiacciato; le ruote vanno calzate con pezzi di tavole e trascinete come slitte; i carri si possono pure far passare su due file di tavole disposte sulla superficie gelata a guisa di rotaie. Occorre inoltre evitare ogni ingombro sul tratto di transito ed ogni agglomeramento.

Lo scricchiolio che si producesse sul ghiaccio durante il passaggio non è da considerarsi pericoloso se non quando trapeli acqua dalle fessure; in questo caso si arrestano le truppe che debbono ancora inoltrarsi sul ghiaccio, ma non quelle che vi fossero già impegnate.

Arrivo agli alloggiamenti. — **351.** — Per evitare inutili fatiche alla truppa si deve, sempre che sia possibile, fissare gli alloggiamenti prima che la testa della colonna giunga alla tappa e prendere in tempo tutte le disposizioni atte a facilitare la defluenza dalla strada ed a rendere sollecito l'arrivo dei singoli reparti ai rispettivi campi od accantonamenti.

Nelle circostanze in cui ciò non sia possibile, in attesa che gli alloggiamenti siano fissati, si fanno ammassare le truppe in prossimità del luogo di tappa, sgombrando per quanto possibile la strada.


Ordine per la marcia. — **352.** — Per l'esecuzione di ogni singola marcia viene diramato un ordine, nel quale si comprendono tutte le disposizioni

particolari che riguardano la marcia stessa (cenno sulla situazione generale del momento; obiettivo della marcia; strada o strade da seguirsi; formazione di marcia; posto del comandante; norme per il carreggio; ora della partenza e, per le grandi unità, punto o punti d'incollamento, ore in cui debbono trovarvisi i vari corpi e, se occorre, strade che i medesimi debbono seguire per portarvisi; ufficiale o ufficiali delegati dal comando a regolare l'incollamento; modo di regolare le fermate; disposizioni per l'alimentazione delle truppe; quando sia possibile, come e dove le truppe prenderanno gli alloggiamenti, e come funzioneranno i vari servizi; ecc.).

Per brevità e chiarezza dell'ordine, quando trattasi di colonne composte delle varie armi, le indicazioni relative alla successione delle truppe nella colonna e alle ore in cui le teste dei principali riparti debbono trovarsi ai punti d'incollamento, devono essere rappresentate graficamente, ma in modo semplicemente dimostrativo, in margine al foglio.

353. — Sempre quando è possibile, in ogni arma i singoli corpi e in ciascun corpo i singoli riparti debbono avvicinarsi nell'ordine di marcia, per modo che i vantaggi e i disagi sieno equamente ripartiti.

Formazione normale di marcia della fanteria senza misure di sicurezza.



- NOTE.
- serrafle entrano nelle file accanto alle guide.
 - La musica può anche marciare in testa al 2° od al 3° battaglione. I trombettieri e i tamburini possono essere riuniti per reggimento in due distinti drappelli ed essere assegnati ai due battaglioni che non hanno musica.
 - Gli zappatori possono essere tutti riuniti in testa al reggimento.
 - Ogni sezione di mitragliatrice marcia nel posto che le sarà assegnato dal comandante dell'unità cui appartiene.
 - La distanza fra due reggimenti è di 50 passi.
 - Le brigate di artiglieria da fortezza e da costa e quelle del genio hanno, in marcia, formazione analoga a quella di un battaglione di fanteria.
 - La formazione della compagnia che ha la bandiera è la seguente:



ESEMPIO

di ripartizione del carreggio di un corpo d'armata, su due divisioni (appartenance ad armata con servizi su carreggio ordinario) che marci su di una sola strada, con probabilità d'incontro col nemico.

(Il corpo d'armata è senza salmerie e senza formi Welas).

COMANDI, CORPI E SERVIZI	Carr (1)		Cavalli di riserva	Profondità in m.		Annotazioni		
	a 2 ruote	a 3 cavalli di fronte		a 2 partigie	Totale		per ogni elemento	complessiva (2)
Carreggio che marcia col corpi.								
Carrette per cartucce (da battaglione leg- gere) (3)	27	—	—	—	—	(1) Si è fatta astrazione della eventuale adozione delle casse di cottura. (2) Le cifre indicanti la profon- dità di ciascun elemento carreggio sono state arrotondate in eccesso, per tener conto degli spazi neces- sari agli individui, applicati che segua il Velamento stesso. (3) Marciano coi rispettivi In- tagliati. (4) I carri da vivandiere, quando, per ordine del comandante delle		
Carrette di sanità	—	1	—	—	—			
Carri da vivandiere (4)	—	25	—	—	—			
TOTALE carreggio che marcia col corpi	54	26	—	—	—			

Carreggio di combattimento (5).

Carrette munizioni per sezioni mitragli.
 2 parchi di compagnia zappatori (su
 carri leggeri)
 2 parchi telefonici
 2 sezioni da ponte (6)
 1 parco telegrafico di comp. telegrafisti
 (su carri) (7)
 2 colonne munizioni divisionali
 1 colonna munizioni T. S. (compresa 1
 sezione per artig. con muniz. per obli
 da 149 A)
 3 sezioni sanità da fanteria
 4 ospedaletti da campo carreggiati
 Drappello cavalli da sella del com. o. d'a.
 2 drappelli cavalli da sella del corn. div.

9	—	1	10	—	100
—	—	8	8	—	48
8	—	—	8	—	32
—	—	12	12	8	90
6	—	7	13	8	144
44	—	134	108	64	968
11	—	66	77	32	923
15	24	6	48	—	144
12	—	—	12	—	24
—	—	—	—	—	15
—	—	—	—	—	22
106	24	224	358	148	4220

TOTALI carreggio di combattimento

truppe, debbano passare al grosso
 carreggio, s'incolleranno dietro
 a carri del rispettivi corpi.
 (5) I vari elementi del carreggio
 di combattimento marciano con
 le truppe nel posto assegnato per
 ciascuno di essi nell'ordine per la
 marcia.
 (6) Le sezioni da ponte, quando
 si abbia la certezza di non do-
 vere impiegare durante la marcia,
 possono anche far parte del grosso
 carreggio; in tal caso vengono as-
 segnato al 1° o al 2° scaglione del
 medesimo, secondo che si prevede
 più o meno prossimo il loro im-
 piego nelle marce successive.

(7) Il parco telegrafico può an-
 che essere assegnato, tutto o in
 parte, al 1° scaglione del grosso
 carreggio.

COMANDI, CORPI E SERVIZI	Carrì (1)			Cavalli di tratteria	Profondità in m. elemento	Annotazioni
	a 4 ruote					
	a 2 ruote	a 203 cavalli di fronte	a 2 partigie			
Grosso carreggio - 1° scaglione.						
1 reparto del parco di art. di c. d'a.	30	—	30	69	32	750
3 sezioni sussistenza da fanteria (3).	6	—	6	12	—	40
1 quartier generale di c. d'a.	2	—	2	9	11	4
2 quartieri generali di divisione.	4	—	4	12	16	8
1 reggimento cavalleria.	—	13	—	13	—	117
2 compagnie zapinatori.	4	—	4	2	6	28
1 compagnia telegrafisti	204	—	1	3	—	28
4 brigate/gli fanteria.	25	—	—	204	—	408
1 reggimento bersaglieri	—	—	—	25	—	200
2 reggimenti d'artiglieria divisi.	(4)	—	—	26	20	46
1 " " " di c. d'a.	—	—	—	15	12	27
2 colonne munizioni divisionali.	8	—	8	10	13	—
1 colonna munizioni T. S.	4	—	4	6	9	—
3 reparti del parco d'art. di c. d'a. (compresa 1 sezione per artiglieria con ma-						

(1) Vedi nota (1) pag. 162.
 (2) Vedi nota (2) pag. 162.
 (3) Il parco buoi è fatto marciare nell'intervallo fra le truppe ed il 1° scaglione del grosso carreggio.
 (4) I carrì dei corpi e servizi si succedono nell'ordine in cui i corpi e servizi stessi si seguono nella colonna.

zioni per obici da 149 A (col comando del parco)	73	2	72	147	64	—	1600
1 sezione della colonna viveri (su carreggio ordinario, per c. d'a. senza forn. Weise)	63	—	41	104	12	1014	1100
TOTALI 1° scaglione grosso carreggio.	434	56	220	710	120	—	7110
2° scaglione.							
Parco del genio di c. d'a.	6	—	18	26	8	292	300
Parco viveri di c. d'a.	251	—	2	253	18	2069	2100
2 sezioni di colonna viveri, col comando della colonna.	126	—	85	211	24	—	2100
TOTALI 2° scaglione grosso carreggio.	385	—	105	490	50	—	4500
TOTALI grosso carreggio.	819	56	325	1200	170	—	11610

NOTE.

a) Si è considerata l'artiglieria armata con materiale da 75 modello 1906, batterie su 6 pezzi.
 b) Per il calcolo della profondità si sono tenuti i seguenti dati di computo (compresa la distanza fra i carrì):
 Carrì a 2 ruote m. 8.
 Carrì a 4 ruote { a 2 o 3 cavalli di fronte 9.
 { a 2 partigie 12.
 Carrì di sezione da ponte per barche 15.
 Per ogni partiglia cavalli di riserva 3.

VII.

STAZIONI.

Premessa. — 354. — Le truppe sostano o accantonandosi, o accampandosi sotto tende, o all'aperto (addiaccio).

Agli accantonamenti e agli accampamenti si dà il nome generico di alloggiamenti.

Le norme qui contenute si riferiscono in particolar modo alle grandi unità. Per le unità minori le norme stesse si applicano con quelle limitazioni e modificazioni che le circostanze consigliano.

Scelta degli alloggiamenti. — 355. — La scelta degli alloggiamenti, la loro estensione e la loro disposizione dipendono dalle condizioni locali, dalla durata della sosta e dalla maggiore o minore prossimità del nemico. Quando si è lontani da questo, si può avere maggior riguardo ai comodi della truppa; quando si è vicini, devono prevalere le ragioni d'indole tattica.

Per quanto le circostanze permettono, è sempre da preferirsi l'accantonamento: ricorrendo, per la cavalleria e per i ciclisti all'addiaccio soltanto in casi di assoluta necessità.

Nell'interesse del servizio i comandi superiori, fino a quello di brigata compreso, e le sezioni di sanità e di sussistenza devono essere accantonati.

356. — Ad ogni corpo d'armata è di solito assegnata una zona a cavallo delle sue linee di marcia, limitata lateralmente e in profondità, nella quale esso deve sostare ed alimentarsi, utilizzando tutte le risorse locali.

Le divisioni possono stazionare in detta zona o una dietro l'altra, oppure affiancate. La prima disposizione è più adatta durante un periodo di marce di corpo d'armata su di una sola strada perchè risparmia fatica alle truppe per occupare gli alloggiamenti e per il successivo incolonnamento alla ripresa della marcia; la seconda è la disposizione naturale delle divisioni che marcino su due strade indipendenti e può anche convenire quando, marciando il corpo d'armata su di una sola strada, occorre avere le truppe pronte per un eventuale schieramento, o quando si tratti di dover facilitare il funzionamento dei servizi per affluenza da tergo, o infine, nelle soste che precedono i soggiorni, quando si vogliono alternare le divisioni nella colonna alla ripresa della marcia.

Accantonamenti. — 357. — (1). Per gli accantonamenti non si possono dare norme particolari, dipendendo ogni disposizione al riguardo dal numero, dalla distribuzione e dalla capacità dei locali nella zona in cui si deve stazionare e dalla situazione del momento.

Si utilizzano in massima tutte le case e tutti i locali che in qualunque modo possono offrire un riparo alle truppe. Qualora però ne derivi un eccessivo frazionamento o frammischiamento dei corpi, con scapito della disciplina e pericolo in caso d'allarme, si deve senz'altro accampare.

Nel giudicare della capacità di ogni singolo ambiente, conviene tener presente che in media bisogna aver lo spazio minimo di m. $0,65 \times 1,90$ per uomo e di m. $0,90 \times 2,90$ per quadrupede.

(1) Un criterio per giudicare della capacità d'accantonamento è quello della popolazione. In generale, in una zona di terreno si può comodamente accantonare un numero d'uomini coi relativi quadrupedi e carri corrispondente ad una volta e mezzo la popolazione. In paesi agricoli e nei grandi centri abitati, restringendo gli accantonamenti, la capacità può giungere fino al triplo della popolazione.

Le principali esigenze da conciliare nella scelta degli accantonamenti, sono le seguenti:

1° che siano mantenuti i vincoli organici, limitando e determinando bene il perimetro delle zone occupate dai singoli corpi, riparti e servizi;

2° che alla fanteria sia assegnata la zona più ricca di abitazioni; alle armi a cavallo quella più piana e meglio fornita d'acqua, di stalle e porticati; agli ufficiali alloggi prossimi a quelli dei rispettivi comandi, riparti o servizi;

3° che il carreggio parchi fuori delle strade in luoghi a fondo sodo e con facili accessi; che i singoli elementi del medesimo siano per quanto è possibile prossimi ai riparti di truppa di cui fanno parte; che le vetture con munizioni siano discoste dagli abitati e in genere da qualunque causa di scoppio;

4° che ogni corpo abbia una località dove radunarsi e da cui possa accedere facilmente e indipendentemente alla direttrice di marcia o ad altra posizione che dovrà occupare in caso di allarmi;

5° che i comandi delle grandi unità, per quanto è possibile, siano posti in località centrale rispetto alla zona occupata dalle truppe dipendenti, ma risultino alquanto appartati; che i comandi minori, di brigata e di reggimento, siano vicini alle proprie truppe;

6° che le sezioni di sanità siano collocate in località riparate, provviste d'acqua e con buone comunicazioni, per rendere facile e comodo il trasporto degli ammalati;

7° che le sezioni sussistenze sieno collocate possibilmente in posizione centrale rispetto alle truppe cui sono addette, e ad ogni modo non troppo lontane dalle medesime e collegate da buone comunicazioni sia con le direttrici di marcia sia con le truppe stesse, per risparmiare loro fatiche e perdita di tempo per recarsi e tornare dalle distribuzioni. Qualora non si trovino fabbricati che soddisfino a tali condizioni,

si dovranno utilizzare le tende di cui le sezioni stesse sono provviste. I locali adibiti ad uso delle sezioni sussistenze dovranno permettere la successività delle distribuzioni dei vari generi senza arrecare ingombro ed essere provvisti abbondantemente di acqua per la macellazione, evitando però il pericolo d'inquinamento delle acque destinate alle truppe.

Infine, dovranno sempre prendersi rigorose misure per prevenire gli incendi ed accurati provvedimenti per spengerli, all'evenienza, sollecitamente; e riconoscere ed assicurare gli sbocchi, specialmente quando non sia esclusa la possibilità di attacco nemico.

Accampamenti. — 358. — Per gli accampamenti si scelgono terreni per quanto è possibile attigui alla direttrice di marcia; in buona relazione con la rete stradale o che almeno permettano la facile costruzione degli accessi; asciutti, sodi, non polverosi, pianeggianti o leggermente ondulati, possibilmente alberati, con facili scoli per le acque piovane, provvisti di acqua buona, in sufficiente copia, a non grande distanza.

Si prestano bene i campi ove venne raccolto il grano, i gerbidi, i boschi radi: sono da evitarsi assolutamente i prati artificiali, i terreni acquitrinosi o soggetti ad emanazioni mefitiche o ad inondazioni, e, per quanto è possibile, anche quelli esposti a forti venti; si possono utilizzare i prati naturali, purchè a fondo sodo. Per le armi a cavallo e per il carreggio occorre che il terreno prescelto sia resistente, non arato.

Le strade devono essere lasciate completamente sgombre.

Negli accampamenti durante una serie di marce, i diversi elementi si accampano, sempre che sia possibile, nell'ordine in cui devono riprendere la marcia nel giorno successivo.

Quando un'unità accampa, devono accampare tutti i suoi elementi; facendo eccezione soltanto per gli ammalati, ove le circostanze lo permettano

Non la simmetria deve consigliare la disposizione della truppe nei campi, bensì la configurazione del terreno disponibile.

Le seguenti indicazioni per il battaglione, lo squadrone e la batteria vanno applicate e modificate secondo il terreno. Per riparti maggiori i rispettivi comandanti designano quella disposizione che, nel caso pratico, sembra loro più opportuna.

Battaglione. — Si accampa con le compagnie in linea una dietro l'altra, o in quella formazione che meglio si adatta allo spazio disponibile, lasciando sufficiente distanza (15-20 passi circa) tra le linee e conveniente intervallo (una decina di passi) tra le colonne contigue. I sottufficiali e i graduati stanno coi loro riparti. Dietro le tende delle compagnie seguono in diverse linee a distanza conveniente (15-20 passi circa) quelle della truppa dello stato maggiore, le tende degli ufficiali, le quali possono anche collocarsi di fianco ai rispettivi riparti, e infine quelle dei conducenti accanto ai rispettivi carretti e quadrupedi. Le cucine e le latrine vanno sotto vento, in luogo adatto.

Batteria. — Il materiale è disposto in linea serrata con intervalli ridotti secondo lo spazio disponibile, e preferibilmente di fronte alla via d'uscita dal campo. Nelle batterie da montagna le bocche da fuoco si dispongono in batteria, coi cofani accatastati gli uni sugli altri dietro ciascuna bocca da fuoco. I finimenti sono appesi ai timoni o allegati sulle pedane dei carri; i basti sono accatastati per pezzo, dietro i cofani e ricoperti con le coperte impermeabili. I cavalli o muli si dispongono dietro il materiale o lateralmente, di massima in circoli, eccezionalmente in filari. Le tende della truppa vanno più indietro; quindi quelle degli ufficiali; per ultimo le cucine e le tende dei maniscalchi. Le distanze fra di esse si tengono di 15-20 passi circa. Le cucine, le cucine e le latrine vanno sotto vento, in luogo adatto.

Addiaccio. — 359. — Quando la cavalleria si pone all'addiaccio, per la scelta dei luoghi di addiaccio valgono le norme date per gli accampamenti.

Gli squadroni prendono gli uni rispetto agli altri la disposizione che è consentita o consigliata dalla configurazione del terreno. In massima, in ogni squadrone i cavalli sono disposti agli anelli, formando un circolo per ciascuna riga di plotone; eccezionalmente, possono essere disposti in filari; le bardature, le selle e le armi dietro i cavalli a 15 o 20 passi da essi; gli uomini più indietro all'addiaccio riuniti per plotone; quindi gli ufficiali e per ultimo il carreggio. Le cucine vanno sotto vento, in luogo adatto.

Può occorrere anche alle altre armi di porsi all'addiaccio, quando esigenze di ordine tattico impongano di far riposare le truppe sul terreno di combattimento o di tenerle raccolte il più che sia possibile in vicinanza di esso, o di farle arrivare in tempo sul campo di battaglia limitando e sfruttando nel miglior modo le ore di riposo.

Si applicano allora, per la scelta dei luoghi di addiaccio e per la disposizione delle truppe nei medesimi, criteri analoghi a quelli indicati per gli accampamenti, subordinatamente però alle condizioni essenziali che il terreno scelto e il dispositivo adottato rendano facile sia un pronto spiegamento, sia la continuazione della marcia. Gli uomini, riuniti per riparti, convenientemente intervallati e distanziati, riposano a terra con le armi vicine; i quadrupedi, sono tenuti in circolo; le vetture d'artiglieria e il carreggio, col completo caricamento, sono disposti in modo e in luoghi che permettano di muovere prontamente in qualunque ora della notte. Se si è a contatto col nemico, non si accendono fuochi.

Gli addiacci dell'artiglieria debbono essere coperti da quelli della fanteria.

Quando nel terreno dell'addiaccio vi siano abitati,

non conviene rinunciare a ricoverarvi parte delle truppe, purchè sia possibile averle prontamente in armi.

Ripartizione degli alloggiamenti. — 360. —

Quando la situazione di guerra o altre circostanze non permettano di fare altrimenti, la ripartizione della zona d'alloggiamento fra le truppe ed i servizi, sia per parte del comando del corpo d'armata sia per parte dei comandi di divisione, è fatta sulla carta, segnando con cura i limiti delle zone destinate alle varie unità e ai singoli servizi.

In ogni altro caso tale ripartizione è fatta sul posto, mandando avanti i forieri d'alloggiamento.

Forieri d'alloggiamento. — 361. — I forieri d'alloggiamento constano in massima:

a) per il corpo d'armata e per ciascuna divisione: di un ufficiale di stato maggiore, di uno o più ufficiali commissari e del comandante del quartiere generale, con qualche carabinieri a cavallo od in bicicletta e qualche ciclista;

b) per ogni brigata di fanteria o di cavalleria: dell'aiutante di campo, con un'ordinanza a cavallo o un ciclista;

c) per ogni reggimento: di un ufficiale inferiore; di un sottufficiale; di un caporal maggiore di maggioranza; di un caporale e di un soldato per ogni compagnia, squadrone o batteria;

d) per ogni battaglione isolato o riparto corrispondente delle altre armi, e per il parco di artiglieria di corpo d'armata: di un ufficiale subalterno; di un sottufficiale o caporal maggiore; di un caporale e un soldato per ogni compagnia, squadrone o batteria o sezione di parco;

e) per ogni compagnia, squadrone o batteria, isolati e per ciascuno dei servizi di corpo d'armata e di divisione, escluso il parco d'artiglieria di corpo d'armata: di un sottufficiale, di un caporale e di un soldato.

I riparti minori e i drappelli non si fanno ordinariamente precedere da forieri d'alloggiamento.

Quando le truppe debbono accampare, conviene che ciascun corpo o riparto isolato mandi coi propri forieri d'alloggiamento un drappello di zappatori.

I corpi che non siano forniti di cucine mobili possono farsi precedere anche da drappelli di rancieri con carri viveri.

In taluni casi, e soprattutto per grossi corpi, può essere utile che coi forieri preceda le truppe un ufficiale medico, perchè più competente risulti il giudizio sulla occupabilità o meno di località dal punto di vista igienico o per l'esame delle acque.

Gli individui montati su bicicletta debbono essere impiegati a preferenza di altri quali forieri di alloggiamento.

Non sempre la situazione permetterà di mandare avanti tutti i forieri d'alloggiamento sopra indicati; talvolta potranno precedere i soli ufficiali, e in qualche caso anche i soli ufficiali di stato maggiore.

Quando si deve provvedere al vettoviaggiamento con requisizioni sul posto o si prevede che il carreggio subirà un notevole ritardo nell'arrivo alla tappa, si mandano avanti o si fanno almeno marciare verso la testa della colonna gli ufficiali commissari e gli ufficiali di vettoviaggiamento, col numero d'uomini strettamente necessario.

Doveri dei forieri d'alloggiamento. — 362. — L'ufficiale di stato maggiore del corpo d'armata riconosce sommariamente l'intera zona e la ripartisce fra le divisioni, le truppe suppletive e i servizi di corpo d'armata. Gli ufficiali di stato maggiore delle divisioni riconoscono a loro volta la zona loro assegnata e la ripartiscono tra i vari corpi, riparti e servizi divisionali.

L'uno e gli altri designano gli alloggiamenti dei rispettivi comandi; se una parte delle truppe deve accampare, distribuiscono fra queste gli abitati posti in vicinanza dei campi.

Gli altri ufficiali, ricevute dagli ufficiali di stato maggiore le occorrenti indicazioni, visitano gli accantonamenti e i campi loro assegnati, e li ripartiscono fra le rispettive truppe; destinano il posto per le infermerie, per le cucine, per la guardia, per il parco delle vetture e per l'abbeverata; giovandosi del personale di truppa, quando questo può precedere, preparano gli alloggiamenti e, al caso, prelevano prima dell'arrivo della truppa viveri, pane, foraggio, paglia e legna; curano in modo speciale il servizio dell'acqua.

Se la truppa accampa, fanno riattare nei campi i passaggi esistenti e aprirne dei nuovi, lasciando sempre libero lo scolo delle acque.

Se la truppa accantona, fanno riconoscere dai forieri di ciascun riparto gli alloggi degli ufficiali e della truppa e le scuderie.

All'arrivo delle truppe alla tappa, gli ufficiali di stato maggiore e gli aiutanti di campo di brigata si recano incontro ai rispettivi ufficiali generali e riferiscono sul proprio operato; i capi dei forieri d'alloggiamento dei singoli corpi e servizi vanno incontro ai rispettivi comandanti per informarli delle disposizioni prese e provvedono che la parte necessaria dei forieri dipendenti si trovi nei punti più favorevoli per condurre direttamente i vari riparti agli alloggi o campi loro assegnati.

Provvedimenti per l'igiene negli alloggiamenti. — 363. — Negli alloggiamenti si devono adottare tutti i provvedimenti necessari per l'igiene delle truppe e per preservarle da malattie epidemiche e contagiose. E cioè: prendere disposizioni perchè le acque non siano inquinate, collocando, se occorrono, sentinelle ai pozzi e alle fontane; nei campi, ed anche negli accantonamenti ristretti quando vi si debba stare più di 24 ore, costruire latrine in siti adatti e ricoprirle di terra tutti i giorni; quando la sosta debba essere di breve durata e non si abbia tempo di co-

struire la latrina, stabilire almeno i luoghi dove la truppa può recarsi a soddisfare i propri bisogni; stabilire i macelli a distanza dalle truppe; etc.

Servizio dell'acqua negli alloggiamenti. — 364. — È essenziale che un alloggiamento non difetti di acqua potabile per gli uomini e pei cavalli.

Sono ottime le acque piovane depositate in cisterne, se queste sono bene costruite e provviste di filtri.

Le acque di sorgenti non sono quasi mai inquinate, ma possono non essere potabili se contengono molti sali.

Le acque dei pozzi sono, in generale, buone se nelle vicinanze non vi sono latrine o fogne, e così pure le acque correnti se non hanno attraversato luoghi abitati, prati concimati ecc.

Quando in prossimità di un alloggiamento vi siano acque non potabili, conviene indicare, mediante apposite tabelle, le acque che è possibile utilizzare e per quale scopo. E ciò dopo aver sentito, sempre che possibile, il parere di un ufficiale medico circa la potabilità dell'acqua.

Come norma si può ritenere che per ogni soldato occorran giornalmente circa 6 litri di acqua e per quadrupede circa 25.

Gli ufficiali di stato maggiore capi dei forieri di alloggiamento delle grandi unità quando vi sia penuria di acqua corrente, di fontane e di pozzi, ne fanno la ripartizione fra i vari corpi, riparti e servizi, tenendo conto degli alloggiamenti di ciascuno, e disciplinano con molta cura l'uso di quelle acque che debbano servire anche per l'abbeverata dei quadrupedi e per la lavatura.

Lavori. — 365. — In massima tutti i lavori occorrenti negli alloggiamenti sono di competenza delle truppe stesse che li occupano; quando però la loro importanza lo richieda, si ricorrerà all'opera degli zappatori del genio.

Disciplina e servizio negli alloggiamenti. — 366. — Il comandante delle truppe che sostano dà le disposizioni generali per la disciplina e per il servizio.

Le sedi dei comandi, delle intendenze, dei parchi d'artiglieria e del genio, degli stabilimenti di sanità e di sussistenza possono essere controdistinte con le relative insegne. I magazzini di distribuzione dei viveri e dei foraggi sono indicati da iscrizioni. Di notte insegne ed iscrizioni sono illuminate.

Per regola però, specie in paese ostile e in vicinanza del nemico, bisogna limitare l'uso delle insegne e delle iscrizioni allo stretto indispensabile. Occorrendo, si possono adottare segni speciali di circostanza, che siano noti alle truppe, ma difficilmente riconoscibili dagli informatori nemici.

In ciascuno dei parziali alloggiamenti è comandante l'ufficiale più elevato in grado o più anziano. Egli ne regola e invigila il servizio interno, ricordando che il servizio di guardia negli alloggiamenti dev'essere limitato a quanto è strettamente necessario.

Ogni comandante di corpo, secondo la maggiore o minore facilità di vigilanza, provvede alle guardie per il buon ordine e la disciplina delle rispettive truppe. Nei riparti di artiglieria la guardia monta al parco.

I comandi superiori stabiliscono una o più guardie principali, le quali invigilano al buon ordine ed alla disciplina di tutto l'alloggiamento per mezzo di sentinelle, ronde e pattuglie. Presso tali guardie deve trovarsi una nota indicante dove sono collocati i vari comandi, uffici e servizi.

In vicinanza del nemico deve essere giornalmente comandato un riparto organico (generalmente una compagnia) a guardia del luogo dov'è stabilito il comando delle truppe.

Nessun militare può, senza regolare permesso, oltrepassare i limiti di terreno stabiliti dal comandante delle truppe o dai comandanti di alloggiamento.

Siano o no in territorio nazionale, le truppe devono tenersi in buona armonia con gli abitanti e non pretendere da essi più di quanto è prescritto senza cadere nella sanzione del codice penale militare.

In vicinanza del nemico il comandante delle truppe, oltre alle disposizioni per il collocamento degli avamposti, dà tutte quelle altre che ritiene necessarie per la sicurezza. Per mezzo di ufficiali o di pattuglie, o di uomini montati su biciclette, mantiene continuamente il collegamento con le truppe vicine; provvede per la pronta riunione delle truppe in caso di allarme, stabilendo un luogo d'adunata generale e, se occorre, determinando l'itinerario che i vari corpi devono seguire per recarvisi. Ciascun comandante di alloggiamento è responsabile che le truppe siano sempre in condizione di mettersi prontamente in armi; stabilisce per esse un sito di radunata, scelto in modo che questa possa farsi senza ingombro e nel minor tempo possibile.

Al segnale di allarmi, la truppa si arma, si ordina ed è condotta al luogo d'adunata. Il carreggio, caricato, coi cavalli attaccati, rimane sul posto per non ingombrare le vie, pronto a muoversi al primo cenno; se occorre, vi si lascia una scorta.

In caso di sorpresa, ogni ufficiale ha il dovere, sotto la sua responsabilità, di far sonare l'allarmi.

Quando si è in mezzo a popolazioni ostili, son necessarie altre precauzioni: prendere loro ostaggi, principal mezzo per garantire la propria sicurezza; minacciarle di rappresaglia; obbligarle a illuminare di notte le strade ed a tenere le case aperte; ordinare un attivo servizio di pattuglie dentro e fuori gli abitati; aprire comunicazioni, per non correre rischio di rimanere rinchiusi; preparare a difesa le località, ecc.

USI DI GUERRA (1).

Premessa. — 367. — L'impiego della forza nella guerra tra popoli civili trova restrizione nei patti internazionali e negli usi di guerra.

È interesse dei belligeranti che gli uni e gli altri siano lealmente osservati. Contro il nemico che ad essi vien meno, si ha il diritto di adoperare la *rappresaglia*.

Mezzi proscritti come barbari e sleali. — 368. — Sono proscritti come mezzi barbari: l'impiego di armi, di proiettili e di materie atte a causar mali non necessari; l'uso del veleno e delle armi avvelenate; l'uccisione del nemico che si arrenda a discrezione; il non dar quartiere; il saccheggio.

È mezzo sleale l'uso della bandiera parlamentaria o dei segni distintivi della convenzione di Ginevra, fatto allo scopo di trarre in inganno il nemico.

Gli atti di distruzione, spesso imposti dalle necessità di guerra, non devono essere spinti oltre quanto esige lo scopo che si ha di mira.

Dichiarazione di guerra. — 369. — Lo stato di guerra comincia con la dichiarazione di guerra. Per ciò lo stato invaso senza dichiarazione di guerra ha il diritto di trattare i soldati nemici come individui che commettono un'aggressione a mano armata.

(1) Le convenzioni internazionali che riguardano la guerra sono riunite in apposita pubblicazione del Ministero della Guerra, avente appunto per titolo « Raccolta delle convenzioni internazionali che riguardano la guerra ».

Belligeranti e non belligeranti. — 370.

La guerra è diretta contro le forze organizzate dell'esercito nemico, non contro i cittadini disarmati; da ciò la distinzione tra belligeranti e non belligeranti.

Sono belligeranti tutte le forze armate dello stato, purchè siano sottoposte a un capo responsabile, abbiano un'uniforme o siano costantemente munite di un segnale uniforme e ben visibile, portino le armi apertamente, si attengano agli usi di guerra, siano autorizzate dal proprio governo.

La popolazione di un territorio non occupato, che all'avvicinarsi del nemico prende spontaneamente le armi per combattere le forze invadenti, senza aver avuto il tempo di organizzarsi nel modo sopraindicato, sarà considerata come belligerante purchè porti le armi apertamente e rispetti gli usi di guerra.

I non belligeranti presi con le armi alla mano sono trattati secondo impongono le necessità di guerra.

Diritti dell'occupante sul paese occupato.

— 371. — Tutte le proprietà pubbliche, mobili e immobili, passano in possesso dell'occupante. Le proprietà private sono in genere rispettate; tuttavia il materiale ferroviario e telegrafico, i battelli a vapore o altro naviglio, gli aeromobili, i depositi di armi, di munizioni, di viveri e, in generale, di materiali utili all'esercito, quand'anche appartenenti a privati, possono esser presi dall'occupante, con riserva di restituirli o di rimborsarne il prezzo, subito od alla conclusione della pace.

I beni consacrati al culto, alla carità, alle arti e alle scienze, anche se appartenenti al governo nemico, sono rispettati.

In ogni caso l'occupante, costretto dalle necessità di guerra, ha facoltà di servirsi anche delle cose appartenenti a privati; donde la facoltà di far vivere

le truppe sul paese, d'imporre contribuzioni di guerra, ecc.

L'occupante, avendo il carico di mantenere il buon ordine e di provvedere al funzionamento delle amministrazioni nel paese occupato, ha il diritto di riscuotere le imposte e le rendite. Può alle varie imposte sostituire una sola imposta diretta.

Qualora l'occupante prelevi nel paese occupato altre contribuzioni in danaro oltre quelle che vi esistevano sotto il precedente governo, non potrà devolvere le somme ricavate se non ad usi relativi all'esercito o all'amministrazione del territorio occupato.

In ogni caso le contribuzioni non potranno essere percepite che in virtù di ordini scritti e sotto la responsabilità del comandante supremo o di comandanti aventi autorità equivalente; la ripartizione delle contribuzioni sarà fatta sulla base delle imposte preesistenti, e ai contribuenti dovrà esserne rilasciata regolare ricevuta.

Le autorità del paese occupato hanno facoltà di ritirarsi dai loro uffici; ma, fin che vi rimangono; debbono sottomettersi senza restrizioni al potere dell'occupante; comportandosi diversamente, fanno atto di ostilità e sono trattati secondo le necessità di guerra.

Agli abitanti che si tengono neutrali si deve rispetto e protezione. Contro quelli che fanno atto di ostilità, si ha diritto di impiegare tutti i mezzi di repressione che si credono necessari. La repressione può essere individuale o collettiva; dev'essere pronta ed energica; contro le persone può assumere forma di presa in ostaggio, di arresto o anche di condanna a morte; contro gli averi, forma di sequestro, di amenda o anche di distruzione.

L'occupante ha il diritto di richiedere dai funzionari civili e dagli abitanti tutte le garanzie che egli giudichi opportune per la sicurezza delle truppe. La

violazione di tali garanzie giustifica tutti i provvedimenti di rigore, quando la necessità di un esempio lo imponga.

L'occupante non può forzare la popolazione di un territorio occupato a fornire informazioni sull'esercito che precedentemente occupava il territorio o circa suoi mezzi di difesa, come non può costringerla a prestare giuramento di fedeltà.

L'occupante non può sottoporre ad alcuna pena collettiva, pecuniaria o altra, la popolazione del territorio occupato a causa di fatti individuali dei quali la popolazione non possa esser considerata solidalmente responsabile.

I cittadini del paese occupato che trasmettono notizie al loro esercito sono trattati come spie.

Assedi, bombardamenti. — 372. — Nell'investimento, l'attaccante ha pieno diritto d'impedire l'uscita dei non combattenti dalla piazza. E' uso di permettere l'uscita ai rappresentanti di potenze neutre, prima però che l'investimento sia compiuto.

Prima di cominciare il bombardamento, se ne dà avviso al comandante della fortezza, quando la sorpresa non sia una condizione necessaria per la riuscita dell'operazione. L'attaccante deve, per quanto è possibile, risparmiare gli ospedali e i luoghi ove sono raccolti feriti o malati, gli edifici destinati ai culti, alle scienze e alla beneficenza, purché essi siano distinti con segnali visibili da lontano e non servano a scopo militare. Il solo fatto che qualcuno di tali edifici sia impiegato dal difensore come osservatorio, scioglie l'attaccante dal dovere di rispettarlo.

Le proprietà delle potenze neutre devono pure essere rispettate, quando vi sventoli la bandiera della nazione alla qua e appartengono; a patto però che in nessun modo servano ad uso militare.

Prigionieri di guerra. — 373. — I prigionieri di guerra devono essere trattati con umanità. Qualunque atto contrario allo spirito di questa prescrizione dev'essere severamente represso.

Dà prova di elevato sentimento militare colui che al prigioniero di guerra nemico, superiore in grado, usa deferenza e rispetto.

I prigionieri di guerra devono essere disarmati, non esclusi gli ufficiali, ai quali, soltanto per ordine del comando supremo, può essere lasciata o restituita la sciabola. Tutto ciò che loro appartiene, fatta eccezione delle carte d'importanza militare, delle armi e dei cavalli, rimane di loro proprietà. Non si può usar loro violenza per costringerli a dar notizie sul proprio esercito o a rivelare il loro impiego nel proprio esercito, nè si può punirli per aver dato informazioni false.

I prigionieri, se interrogati, sono tenuti soltanto a dire il proprio vero nome e grado; ove sia dimostrato che non abbiano fatto ciò, possono loro essere ristretti i vantaggi dei quali è cenno qui sotto.

Si può metterli sotto la vigilanza dell'autorità militare e stabilire norme particolari per la loro condotta e limiti speciali per la loro permanenza, ma non imprigionarli, salvo quando ragioni di sicurezza rendano assolutamente necessario tale provvedimento.

Ad eccezione degli ufficiali, possono essere addetti a lavori, secondo il loro grado e la loro condizione; ma non esser costretti a lavori che abbiano diretto e immediato rapporto con le operazioni militari.

I prigionieri possono anche esser autorizzati a lavorare per conto di amministrazioni o di particolari, o per proprio conto.

Salvo disposizioni in contrari del comando supremo, i prigionieri di guerra ricevono vitto, alloggio e vestiario, e gli ufficiali anche lo stipendio corrispondente a quello delle truppe nazionali.

Qualunque loro tentativo di fuga o di rivolta rende legittimo l'impiego dei mezzi estremi per ricondurli all'ordine e alla sottomissione; ma è uso di non impiegare la forza se non dopo una infruttuosa intimitazione.

I prigionieri evasi e ripresi prima di aver raggiunto il proprio esercito o prima di aver abbandonato il territorio occupato dall'esercito che li ha catturati, saranno passibili di pene disciplinari.

I prigionieri che dopo essere evasi hanno raggiunto il loro esercito, se sono ripresi, non sono puniti per il fatto della fuga.

La parola data dev'essere scrupolosamente mantenuta. Al prigioniero di guerra è per ciò proibito di dar promessa di non evadere o, per essere rimesso in libertà, di non fare più servizio per un tempo determinato. Quando venga meno alla sua parola, se è ripreso, non ha diritto ad alcun riguardo e può anche essere trattato come traditore.

Gli individui che seguono l'esercito nemico senza farne direttamente parte (corrispondenti di giornali, vivandieri, fornitori, ecc.) che vengano catturati e che si giudichi opportuno detenere, hanno diritto al trattamento di prigionieri di guerra, sempre quando siano muniti di un documento che legittimi la loro situazione presso l'esercito nemico.

Per gli atti di stato civile ed i testamenti dei prigionieri di guerra si seguono le stesse norme date per quelli delle truppe nazionali.

Ammalati, feriti. — 374. — I sentimenti di umanità e le convenzioni internazionali impongono che nel trattamento degli ammalati e dei feriti non si faccia distinzione tra quelli dell'esercito proprio e quelli dell'esercito nemico. Agli uni e agli altri devono esser prestate le cure più amorevoli, ed essi devono esser protetti da ogni cattivo trattamento e dalla spogliazione.

Nell'interesse delle famiglie e per la regolarità dello stato civile, i belligeranti si scambiano fra loro le liste dei morti, non del proprio esercito, che fossero caduti in loro mano.

Parlamentari. — 375. — I parlamentari sono inviolabili. Per avere diritto a tale immunità, devono presentarsi con distintivo visibile (bandiera bianca) ed essere accompagnati da un trombettiere o tamburino che ne annunzi l'arrivo a distanza.

I parlamentari devono in massima essere ricevuti; acciò che essi non possano vedere le posizioni e la disposizione delle truppe, devono esser prese tutte le precauzioni già indicate al n. 266 e quelle altre che le circostanze consigliassero.

Si ha però il diritto di dichiarare all'avversario che non si riceveranno parlamentari per un certo tempo, o finchè un dato scopo non sia raggiunto. Dopo questa dichiarazione, i parlamentari che si presentino non hanno diritto all'immunità.

Anche come rappresaglia si può rifiutare di ricevere parlamentari.

In nessun caso l'apparire di un parlamentario o di una bandiera bianca obbliga un comandante di truppa a interrompere il combattimento o l'inseguimento.

Quando, per circostanze imprevedibili e senza avere adoperato mezzi subdoli, il parlamentario sia venuto a conoscenza di operazioni militari in corso di esecuzione, si ha facoltà di trattenerlo e di non lasciarlo libero che quando tali operazioni abbiano avuto compimento.

Il parlamentario che, approfittando della sua qualità, cerchi subdolamente di raccogliere informazioni, è trattato come spia.

Guide. — 376. — L'invasore può con la forza costringere a far da guide i cittadini del paese invaso.

* E' traditore il cittadino del paese invaso che volontariamente serve come guida all'invasore.

Alla guida della nazione avversaria, prima che essa cominci la sua missione, si deve notificare che, se con intenzione premeditata farà sbagliar la via, sarà punita con la fucilazione.

Compiuto il suo mandato, essa non dev'essere lasciata in libertà, che quando non ne possa più derivare danno.

Spie, disertori nemici, predoni. — 377. — Deve considerarsi come spia soltanto colui che clandestinamente o sotto falsi motivi, raccolga o cerchi di raccogliere informazioni sulle nostre truppe con l'intenzione di comunicarle al nemico. Per ciò il militare che vesta l'uniforme del proprio esercito non è spia. Non sono del pari considerate come spie i militari e i non militari che compiono apertamente la loro missione, o siano incaricati di trasmettere comunicazioni dirette al proprio esercito o all'esercito nemico. A questa categoria si considerano appartenenti gli individui inviati in aeromobile per trasmettere comunicazioni o in generale per mantenere collegate le differenti parti di un esercito o di un territorio.

La spia di nazione avversaria che riesca a fuggire ed a raggiungere il proprio esercito, se è poi catturata o presa tra i prigionieri di guerra, non è più soggetta ad alcuna pena per l'atto di spionaggio compiuto.

Il contrazionale che fa da spia al nemico, in qualunque modo sia ripreso, è punito.

La pena da infliggersi alla spia è stabilita da un giudizio marziale. Nessun militare ha il diritto di sostituire il proprio arbitrio a tale giudizio, quando anche la spia sia presa nell'atto dello spionaggio.

I disertori del nemico sono trattati come prigionieri di guerra, ma non si restituiscono.

I predoni che s'aggirano sul campo di battaglia per derubare i morti e i feriti, devono essere imme-

diatamente e inesorabilmente puniti, qualunque sia la loro nazione.

Corrispondenti di giornali o di agenzie telegrafiche. — 378. — La segretezza è il primo requisito per la condotta fortunata delle operazioni. La divulgazione di notizie, siano pure insignificanti in apparenza, il più delle volte riesce di grave danno, giacchè la data soltanto e il luogo di spedizione di una corrispondenza possono fornire a uno dei belligeranti indizi vevoli per conoscere la situazione dell'altro.

E per ciò nessun corrispondente di giornale o di agenzia telegrafica, sotto verun pretesto, può essere autorizzato a seguire l'esercito.

Ufficiali di potenze amiche. — 379. — Solo eccezionalmente ufficiali di potenze amiche possono essere ammessi a seguire le operazioni militari. Essi hanno l'obbligo di non allontanarsi dal quartiere generale al quale sono assegnati, e devono impegnare la loro parola d'onore di non trasmettere per lettera, per telegramma o in qualsiasi altro modo, notizie sulle condizioni dell'esercito o sulle operazioni in corso. Non possono trasmettere telegrammi in cifre; di ogni telegramma devono dar conoscenza al capo dello stato maggiore presso il quale sono addetti.

Territorio degli stati neutri. — 380. — Lo stato neutro, per aver diritto all'invulnerabilità del suo territorio, deve chiudere la frontiera a qualunque truppa armata dei belligeranti; o per lo meno disarmarla, internarla e impedire che i componenti di essa, sia individualmente, sia collettivamente, possano riprendere parte alla guerra. Non ha più tali doveri quando trattisi di prigionieri di guerra che, evasi, si rifugino sul suo territorio.

Patti Internazionali. — 381. — *Dichiarazione di Pietroburgo.* — Con la dichiarazione internazio-

nale di Pietroburgo le nazioni civili si sono impegnate « a rinunciare reciprocamente, in caso di guerra tra loro, all'impiego, per parte delle rispettive truppe sia di terra che di mare, di qualunque proiettile inferiore al peso di 400 grammi, il quale sia esplodente, o pure carico di materie fulminanti o infiammabili ».

Convenzione di Ginevra. — La convenzione di Ginevra, stipulata per migliorare la sorte dei feriti in guerra, è riportata per disteso nella *parte II* del *Servizio in guerra.*